

Ritirato

ris. GDS 16.12.02 n. 4892



Messaggio

numero

5075

data

16 gennaio 2001

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Revisione della legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 e trasformazione dell'AET in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

EMBARGO STAMPA

lunedì 22 gennaio 2001

ore 10.00

Messaggio

numero

data

Dipartimento

5075

16 gennaio 2001

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Revisione della Legge istituyente l'Azienda Elettrica Ticinese del 25 giugno 1958 per la trasformazione dell'AET in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di revisione totale della Legge istituyente l'Azienda Elettrica Ticinese (LAET) del 25 giugno 1958.

INDICE

I.	SINTESI E OBIETTIVI POLITICI	2
II.	ASPETTI GENERALI	5
	1. Introduzione	5
	2. Esigenze di cambiamento	7
	3. I lavori preparatori del Consiglio di Stato	8
	4. I cambiamenti in atto sul mercato ticinese	11
III.	LA TRASFORMAZIONE DELL'AET	12
	1. Riassunto e obiettivi politici principali	12
	2. L'organizzazione attuale dell'Azienda Elettrica Ticinese	16
IV.	LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO IN EUROPA	19
V.	LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO IN SVIZZERA	22
VI.	IL QUADRO LEGISLATIVO IN TICINO	24
	1. La LMSP e la LAET	24
	2. Le nuove proposte di legge nel Cantone	25
VII.	IL NUOVO RUOLO DELL'AET	28
VIII.	LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AET	30
	1. La trasformazione giuridica	30
	2. Nuova struttura societaria e organizzazione	32
	3. Il valore di mercato del gruppo AET	33
	4. Aspetti relativi alla proprietà	34
	5. Gli aspetti fiscali della trasformazione	35
IX.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE	35
X.	CONCLUSIONI	36
XI.	COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	37
	DISEGNO DI LEGGE	40

I. SINTESI E OBIETTIVI POLITICI

La revisione della LAET intende rispondere alle esigenze poste dal processo di apertura del mercato dell'energia elettrica in atto sul piano europeo e ai cambiamenti da esso indotti a livello nazionale, in attesa che venga messa in vigore la Legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), proposta dal Consiglio federale con messaggio del 7 giugno 1999 e approvata dalle Camere il 15 dicembre 2000.

1. Per l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) si propone la trasformazione in società di diritto privato, con vincolo per il Cantone di detenere la maggioranza del capitale azionario e dei voti durante la fase di transizione fino alla completa apertura del mercato dell'elettricità in Svizzera (prevista nel corso del 2007). Dopo questo termine, la maggioranza delle azioni potrà passare in mano privata, ma un'eventuale decisione in tale senso spetterà al Gran Consiglio. Anche i Comuni potranno partecipare quali azionisti all'AET. È prevista la facoltà di riservare, fin dall'inizio, una quota del capitale dell'azienda all'azionariato popolare: in questo modo persone fisiche residenti nel Cantone (dipendenti dell'AET compresi) potrebbero partecipare al capitale aziendale, con i diritti connessi a questa partecipazione.
2. La trasformazione dell'AET in società anonima avverrà nella forma della società di partecipazioni (holding). La società mantello potrà quindi costituire società partecipate. Questa formula conferisce all'azienda una grande agilità e flessibilità, limita i rischi per la società madre, consente una chiara separazione tra i ruoli di proprietà e quelli aziendali e rende più attrattiva la partecipazione di terzi alle singole società del gruppo. In base alla strategia elaborata dall'attuale Consiglio di amministrazione e dall'attuale Direzione, si prevede la creazione di almeno tre società partecipate: una SA per la tecnica (produzione e manutenzione), una SA per il commercio e i servizi connessi, una SA per gli impianti (trasporto di elettricità). L'AET holding, oltre a poter ricevere eventualmente le attuali partecipazioni del Cantone in società elettriche (OFIMA, OFIBLE, Verzasca, Senco, Akeb, Calore), potrà decidere nuove partecipazioni ad altre società. Anche le società partecipate saranno libere di decidere alleanze e collaborazioni.
3. Considerato che l'AET diventerà una società di diritto privato, seppure a partecipazione statale, la legge diventa di fatto una legge-quadro, che regola le competenze dello Stato in relazione alla sua partecipazione, definisce il modo in cui questa partecipazione può essere cambiata, stabilisce gli atti necessari alla trasformazione dell'azienda e rinvia per il resto alle norme del Codice delle obbligazioni.
4. Con la trasformazione, vengono estese le competenze dell'AET. Oltre alla produzione e al commercio di energia (non solo elettrica), l'azienda potrà intervenire nel trasporto (di energia prodotta e/o venduta da altri) e nella distribuzione e fornire prestazioni di servizio direttamente o indirettamente connesse con gli scopi di legge e adeguate alle esigenze e alle condizioni poste da un mercato liberalizzato. Viene così data una base legale chiara per l'estensione dell'attività aziendale a settori in cui, nel mercato liberalizzato, le aziende elettriche, in Svizzera e all'estero, sono già presenti (esempi: consulenza, trasmissione di segnali via rete, telecomunicazioni).
La competenza data alla futura AET di entrare nel campo della distribuzione di energia è necessaria per mettere l'azienda in condizione di muoversi tempestivamente sul mercato progressivamente liberalizzato: senza questa estensione, un eventuale futuro impegno dell'AET nel campo della distribuzione richiederebbe una nuova modifica di legge per potere essere concretizzato, con i tempi che questa procedura comporta

(messaggio del Consiglio di Stato, esame commissionale, decisione del Gran Consiglio, termini referendari). In un mercato liberalizzato, in cui le aziende concorrenti potranno muoversi liberamente in tutti i settori, questo sarebbe un grave svantaggio di partenza per l'AET.

La competenza estesa alla distribuzione è necessaria anche in relazione alla nuova legge cantonale sulla distribuzione di energia elettrica (proposta con messaggio separato), che prevede la creazione di una società cantonale (privata) per la gestione della rete. Di questa società faranno parte tutte le aziende di distribuzione attive sul mercato ticinese e l'AET, oltre che i Comuni che possiedono o avranno riscattato impianti di distribuzione. La creazione di questa società di rete - analogamente a quanto è previsto sul piano nazionale - è necessaria per garantire un accesso non discriminatorio al mercato cantonale dell'elettricità e per assicurare il servizio pubblico (che potrà essere svolto anche da aziende parzialmente o totalmente private) in tutte le regioni, anche le più discoste. La società di rete avrà unicamente la competenza di gestire la rete di distribuzione, che resterà di proprietà delle singole aziende.

Va precisato che la strategia elaborata dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione dell'AET non prevede, per il momento, un impegno diretto dell'azienda nel campo della distribuzione in concorrenza con gli attuali distributori. Con questi ultimi l'AET collaborerà al fine di assicurare all'economia cantonale e alle economie domestiche un approvvigionamento sicuro e vantaggioso. Un accordo di collaborazione è già stato sottoscritto. La facoltà di operare nella distribuzione di elettricità deve essere vista anche come garanzia contro eventuali intese cartellari sul mercato, che andrebbero a svantaggio dei consumatori.

- 5. Nella fase transitoria (fino quindi alla completa apertura del mercato nazionale dell'elettricità, secondo i tempi dettati dalla LMEE federale), l'AET beneficerà di un trattamento fiscale agevolato, in base alla LAID (Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni). Sempre limitatamente al periodo transitorio, è previsto l'obbligo di un compenso ai Comuni per la perdita delle imposte comunali: sarà il Consiglio di Stato a disciplinare i dettagli con un regolamento. Dopo l'apertura completa del mercato, l'AET, come le altre aziende elettriche, pagherà le imposte al Cantone e ai Comuni.*
- 6. Nella fase transitoria, l'azienda non dovrà chiedere una concessione per l'utilizzazione delle acque. Con questa norma transitoria si prolunga di fatto l'attuale regime di cui beneficia l'AET cantonale (vedi decreti legislativi attraverso i quali il Cantone ha stabilito l'utilizzazione in proprio delle acque del fiume Ticino e dei suoi affluenti in Leventina). Anche la nuova azienda, dopo la trasformazione della forma giuridica, per tutta la fase transitoria resterà obbligatoriamente un'azienda totalmente o in maggioranza pubblica. La facilitazione data prima dell'apertura completa del mercato, alla stessa stregua delle facilitazioni fiscali, è necessaria per dare modo all'AET di attuare la ristrutturazione senza essere confrontata con condizioni penalizzanti. Solo così sarà possibile preparare l'AET, da ogni punto vista, ad essere un attore competitivo sul mercato aperto. La concessione per l'utilizzazione delle acque al fine di continuare a produrre energia elettrica dovrà essere ottenuta al più tardi al momento della completa liberalizzazione. La concessione imporrà all'AET di rispettare la legislazione che regola i deflussi minimi nei corsi d'acqua.*
- 7. Con la trasformazione, l'AET holding riprenderà attivi e passivi dell'attuale AET, mantenendo in particolare la proprietà degli impianti di produzione di elettricità (Stalvedro, Tremorgio, Piottino, Biaschina). La facoltà di vendere gli impianti (così come*

quella di acquistarne) è attribuita, dalla legge, all'AET. Questo non rimette in discussione l'indirizzo politico cantonale che punta alla riacquisizione degli impianti di sfruttamento idrico: determinante a questo riguardo è infatti l'ottenimento della concessione da parte del Cantone, competenza che è evidentemente confermata nella nuova Legge sull'utilizzazione delle acque (proposta pure con messaggio separato). L'eventuale vendita di un impianto da parte dell'AET non potrebbe quindi di fatto realizzarsi senza che il Cantone, tramite il Gran Consiglio, attribuisca all'acquirente la concessione di utilizzazione. Spetterà sempre all'autorità politica la decisione di merito, ribadito che la proprietà delle acque da parte dello Stato è fuori discussione. Si tratta, in questo caso, di una scelta di continuità rispetto ai principi affermati dal legislatore al momento della creazione dell'azienda cantonale: anche in un mercato liberalizzato, spetta allo Stato decidere quali acque utilizzare in proprio e quali concedere a terzi, con o senza la sua partecipazione.

8. La trasformazione proposta con il presente messaggio segna una svolta storica per l'AET. Le prerogative dell'azienda cantonale furono fissate con i decreti del 10 settembre 1953, al termine del periodo di riflessione e discussione aperto con le prime scadenze delle concessioni per gli impianti idroelettrici (Morobbia, Verzasca, Ponte Brolla, Biaschina). Con il rinnovo delle concessioni della Verzasca e della Morobbia, il Cantone impose alle concessionarie di acquistare presso la futura azienda cantonale l'energia di complemento, ossia quella non prodotta in proprio dalle aziende. La legge istitutiva del 25 giugno 1958 fissò poi i principi generali della politica idroelettrica del Cantone: l'AET doveva essere un'azienda indipendente dall'amministrazione, dotata di personalità giuridica propria, con il compito di provvedere al fabbisogno cantonale di energia elettrica, avendo quali strumenti le forze idriche che lo Stato avrebbe deciso di assumere in proprio e le esistenti o successive partecipazioni.

Affermata la competenza dello Stato in merito all'utilizzazione delle acque, spettava invece all'AET "in base al suo diritto di priorità, proporre allo Stato le acque da assumere e gli sfruttamenti cui partecipare; rilevare gli impianti riscattati e costruire i nuovi; collocare la produzione dei propri impianti e delle quote di partecipazione; acquistare l'ulteriore energia occorrente, in modo da fornire, in ogni tempo, l'energia di cui il Paese ha bisogno alle migliori condizioni possibili" ("La politica idroelettrica del Cantone e dell'AET", rapporto destinato alla Commissione speciale delle forze idriche, elaborato il 31 maggio 1971 dall'allora presidente dell'azienda F. Pedrini).

L'AET doveva essere amministrata secondo criteri commerciali e fornire l'energia ai prezzi della concorrenza. La situazione in cui l'azienda si trovò ad operare, quando iniziò l'attività il 30 settembre 1959, era tutt'altro che di garanzia per il suo futuro. L'AET aveva infatti solo due utenti (Bellinzona e la Monteforno). Potè collocare tutta la sua produzione grazie ad accordi stipulati con la Sopracenerina e con l'ATEL.

9. Il ruolo fondamentale che l'azienda ha svolto in questi 40 anni di attività in favore dello sviluppo economico e sociale del Ticino, consentendo al Cantone di recuperare parte dell'autonomia decisionale persa nei decenni precedenti in materia di politica idroelettrica, potrebbe venir rimesso in discussione e cancellato, con la liberalizzazione del mercato, qualora l'azienda non fosse messa in condizione di affrontare il nuovo contesto. Il regime di concorrenza impone al Cantone una scelta politica diversa rispetto a quella del 1958. L'AET non avrà infatti più il diritto esclusivo di rifornire le aziende di distribuzione e i grandi consumatori, ma dovrà conquistarsi i clienti su un mercato aperto. La sua struttura aziendale e le sue competenze devono essere adattate di conseguenza, pena l'impossibilità per l'AET di mantenere un ruolo importante nel mercato, con il rischio di un'emarginazione difficilmente reversibile. Nelle nuove

condizioni di mercato, l'AET avrà il compito di favorire, agendo in regime di libera concorrenza, un approvvigionamento sicuro, di qualità, finanziariamente vantaggioso alle imprese e alle economie domestiche, contribuendo a far giocare le leggi del mercato a vantaggio dei consumatori e contro eventuali tentazioni cartellari degli altri attori, e mantenendo in Ticino un centro di competenza e di decisione in un settore di grande importanza per lo sviluppo competitivo del Cantone.

Il Consiglio di Stato ritiene che la trasformazione qui proposta sia il modo più efficace per conseguire questi obiettivi. Il messaggio per la revisione totale della legge sull'AET è strettamente complementare a quelli per la nuova legge cantonale sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE) e sull'utilizzazione delle acque (LUA), che vengono proposti separatamente.

II. ASPETTI GENERALI

1. Introduzione

Le basi del processo di liberalizzazione del mercato europeo dell'energia elettrica in Europa sono state poste dalla Direttiva 96/92 UE del 19 dicembre 1996, entrata in vigore il 19 febbraio 1997. La Direttiva dava due anni di tempo ai Paesi appartenenti all'UE per integrare le disposizioni nel rispettivo diritto nazionale. A partire dal 19 febbraio 1999 gli Stati dell'UE, almeno dal punto di vista giuridico, hanno aperto il mercato dell'energia elettrica alla concorrenza. Va detto che alcuni Paesi avevano già avviato in precedenza un processo di liberalizzazione, senza attendere l'imposizione dell'UE. Nella tabella seguente è indicato il grado attuale di apertura dei mercati interni in alcuni Stati in cui specifiche direttive hanno trovato applicazione.

Grado di apertura del mercato dell'elettricità in alcuni Paesi UE

<i>Paese</i>	<i>Apertura</i>
Germania	100%
Francia	30%
Gran Bretagna	100%
Italia	30%
Olanda	33%
Austria	30%
Spagna	45%
Unione Europea	65%

La liberalizzazione ha comportato in genere una tendenza al ribasso delle tariffe finali dell'energia elettrica. A seconda dei Paesi, vi è stata una diminuzione a beneficio delle imprese o delle economie domestiche o di entrambe. Il quadro della situazione è stato fornito nel rapporto sullo stato del mercato dell'elettricità preparato dal commissario europeo all'energia Loyola de Palacio e discusso dalla Commissione europea il 16 maggio 2000. Tra il 1996 e il 1999 vi è stata nei Paesi UE una diminuzione media del 6% delle tariffe, escludendo le imposte.

La Svizzera ha perso purtroppo molto tempo ed è in grave ritardo in questo processo di apertura del mercato. Ne va della nostra competitività economica, della possibilità di posizionarci come produttori e venditori di energia elettrica di qualità e del rafforzamento

dei redditi disponibili delle famiglie. Un'economia domestica che consuma 4'000 kWh l'anno spende oggi circa 680 franchi. Se si dovessero ottenere le diminuzioni ottenute da Paesi come la Spagna, l'Olanda o la Finlandia, ne pagherebbe 560. Un'azienda che consuma 1 milione di kWh paga oggi 170'000 franchi e ne pagherebbe, con una liberalizzazione efficace, 140'000.

La Svizzera, pur non essendo membro dell'UE, si trova in una posizione particolare al centro del sistema internazionale di interconnessione della rete di trasmissione dell'energia elettrica. Per i produttori di elettricità svizzeri la garanzia di accesso al mercato europeo è fondamentale, considerato che il nostro Paese esporta energia per una quota pari al 50% circa del consumo interno. Al fine di mantenere la reciprocità nelle possibilità di commercio di energia elettrica e garantire, soprattutto ai grandi consumatori, pari condizioni di competitività con le aziende insediate nei Paesi UE (che avranno o hanno già la possibilità di scegliere liberamente il fornitore di energia, riducendo così i costi di produzione), il Consiglio federale ha deciso di procedere ad una graduale apertura del mercato nazionale. Il progetto di legge proposto con il messaggio del 7 giugno 1999 (Legge sul mercato dell'energia elettrica, LMEE) prevede l'apertura completa del mercato dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge.

L'esame parlamentare della legge si è concluso il 15 dicembre 2000. Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno approvato il testo di legge in votazione finale, dopo aver eliminato alcune importanti divergenze. In particolare, dopo l'esito della votazione popolare del 24 settembre, che ha portato alla bocciatura dell'iniziativa solare, del relativo controprogetto e anche dell'articolo costituzionale sulla tassa di incentivazione sull'energia, le Camere hanno trovato un accordo sui cosiddetti investimenti non ammortizzabili (INA), in modo da permettere di sostenere finanziariamente gli impianti che non saranno in grado di far fronte alla pressione derivante dalla liberalizzazione del mercato. La norma approvata dalle Camere prevede di accordare alle centrali in difficoltà prestiti durante un periodo transitorio di 10 anni. Il Nazionale voleva invece fare capo al gettito della tassa sull'energia, che è stata tuttavia respinta, come detto, in votazione popolare. Va precisato che in Ticino non vi sono impianti confrontati con questo problema.

Se la LMEE entrerà in vigore nel corso del 2001, come si prevede, il mercato dell'elettricità nazionale sarà completamente liberalizzato durante il 2007.

Il fatto che la Svizzera non abbia ancora aperto il proprio mercato interno non ha impedito alle maggiori società che operano nel settore di agire con anticipo per prepararsi ad affrontare la liberalizzazione con adeguati mezzi. In questi ultimi anni si sono quindi realizzate fusioni, alleanze, trasformazioni e vendite di società, non solo a livello di grossi gruppi, ma anche fra aziende regionali o locali. Il mercato ticinese non è stato risparmiato da questi cambiamenti.

Le previsioni che indicano, anche in Svizzera, il numero delle società elettriche in forte diminuzione nei prossimi anni, hanno indotto gli amministratori di queste società ad accelerare i tempi. In un mercato che evolve in tempi molto più rapidi rispetto agli adattamenti politici, occorre che le società possano essere amministrate in maniera trasparente, ma anche dinamica, senza i freni e l'inerzia causati da normative ormai non più al passo con i tempi. L'elevato numero di società elettriche attive nel nostro Paese - nel 1995 erano ancora 1200 - subirà pertanto verosimilmente nei prossimi mesi una sensibile riduzione. La tendenza non risparmierà il Ticino dove sono operative 18 aziende elettriche. Essendo stato finalmente definito il quadro normativo federale, è necessario che il Cantone provveda ad aggiornare la legislazione sull'utilizzazione delle acque, a stabilire le nuove regole sul piano della distribuzione di elettricità, per quanto non è disciplinato dalla legislazione federale, e a mettere l'Azienda Elettrica Ticinese in condizione di potersi preparare e poi muovere efficacemente nelle mutate condizioni di mercato. Obiettivo fondamentale di questo complesso processo di riforme è garantire un approvvigionamento

sicuro ed economicamente vantaggioso, nel rispetto della legislazione ambientale ed energetica, dare all'AET un ruolo non marginale nel mercato liberalizzato, favorire la concorrenza a vantaggio dei consumatori, assicurare che tutto il Cantone, anche in regime liberalizzato, sia rifornito in modo sicuro e a tariffe vantaggiose (servizio pubblico), regolare in modo non discriminatorio l'accesso alle reti per le quali è competente la legislazione cantonale. I tre progetti legislativi (LUA, LDEE, LAET) vanno quindi considerati come un tutt'uno e come strumenti strettamente complementari.

Il lavoro preparatorio per aggiornare il quadro legislativo cantonale è iniziato prima che il processo di cambiamento si mettesse in moto a livello nazionale. Il Consiglio di Stato aveva dato un chiaro segnale in questo senso, attraverso il primo rapporto della speciale commissione incaricata di elaborare uno studio sulla riforma della legislazione cantonale nel settore dell'energia elettrica. Il rapporto era stato presentato al plenum della Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini, nella seduta del 12 febbraio 1998, suscitando parecchio interesse per gli argomenti e le soluzioni proposte.

2. Esigenze di cambiamento

Approvando, su proposta del Consiglio di Stato, la modifica della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), il 5 ottobre 1999 il Gran Consiglio ha riconosciuto la necessità di operare secondo criteri diversi, più aziendali, aperti non solo alla fornitura di un prodotto ma anche all'erogazione di servizi. Quanto allora riconosciuto e approvato per le aziende municipalizzate di distribuzione vale in modo analogo per l'Azienda Elettrica Ticinese. Il ruolo dell'AET non può più essere quello che venne stabilito nel 1958 al momento della costituzione dell'azienda, non perché le scelte fatte allora si siano rivelate sbagliate, ma perché con la liberalizzazione del mercato cambia completamente il contesto in cui l'AET deve operare. La costituzione dell'azienda cantonale fece parecchio discutere, ma si rivelò una decisione lungimirante che ha permesso al Cantone Ticino di poter utilizzare parte delle proprie forze idriche e di garantire alle aziende municipalizzate presenti sul territorio la fornitura di energia a prezzi competitivi. Contemporaneamente l'AET ha contribuito in misura importante al bilancio economico cantonale, sia grazie all'indotto generato dalla sua attività sia agli utili conseguiti.

I cambiamenti in atto sul piano europeo e su quello nazionale comportano l'esigenza di una svolta nei criteri di gestione che erano validi in un mercato chiuso alla concorrenza e quindi estremamente protetto. Di conseguenza compito degli amministratori delle società elettriche è definire le strategie per portare le loro società ad affrontare, si spera con successo, le sfide dei nuovi mercati.

L'AET si trova in una posizione delicata: quale produttore beneficia di impianti in grado di produrre energia a prezzi competitivi anche in un mercato liberalizzato, tuttavia non produce energia di punta ed inoltre la sua attività non comprende la distribuzione di elettricità né il trasporto di energia altrui. È innegabile che l'attività di distribuzione dà accesso diretto al cliente e di conseguenza riveste, in un mercato aperto, un carattere strategico. Ma per l'azienda, di cui il Cantone sarà comunque azionista dopo la trasformazione, è importante anche poter svolgere un ruolo di co-garante del libero accesso alla rete e di un sano e corretto sviluppo della concorrenza. L'AET deve quindi essere abilitata ad operare in tutti i campi di intervento attinenti al mercato dell'energia.

Per queste ragioni, al fine di mantenere la propria posizione di riferimento nel mercato cantonale e cercare, se possibile, di estendere la propria attività anche fuori cantone, attraverso partecipazioni, alleanze e la diversificazione dell'offerta di servizi, l'AET deve ripensare il proprio ruolo e soprattutto definire nuove strategie aziendali.

Prendendo lo spunto dai documenti posti in consultazione dal Dipartimento delle finanze e dell'economia nel febbraio 1998, e in particolare da quello relativo ad alcuni scenari in base ai quali ripensare il ruolo dell'AET, ha dato avvio, con l'accordo del Consiglio di Stato, all'elaborazione di un progetto volto alla pianificazione strategica dell'azienda in un mercato liberalizzato. Il documento finale, consegnato al Consiglio di Stato il 20 marzo 2000, propone una strategia e una trasformazione dell'azienda condivise nella sostanza dal Consiglio di Stato. Strategia e nuova struttura aziendale vengono presentate dettagliatamente nel secondo capitolo del presente messaggio e trovano concreta attuazione nelle modifiche qui proposte dalla Legge istitutiva dell'AET del 25 giugno 1958.

3. I lavori preparatori del Consiglio di Stato

Con la risoluzione no. 4866 del 5 settembre 1995, il Consiglio di Stato ha istituito una commissione speciale con il compito di procedere alla revisione totale della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque. Fin dall'inizio dei propri lavori la commissione è stata confrontata con i primi dibattiti relativi al tema della liberalizzazione del mercato in Europa e ha evidenziato di conseguenza la necessità di procedere alla modifica di altre leggi settoriali, in particolare quelle che regolano la distribuzione dell'energia elettrica (Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) e la struttura e i compiti dell'AET.

Con risoluzione no. 4033 del 20 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha quindi esteso il mandato incaricando la commissione di affrontare con i necessari approfondimenti anche la modifica della legge istitutiva dell'AET e della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Conformemente al mandato ricevuto la commissione ha studiato e proposto i necessari cambiamenti legislativi. Due sono state le preoccupazioni fondamentali della commissione:

- la scadenza allineata di tutte le concessioni di distribuzione (allora) al 31.12.2000
- la trasformazione in atto nel mercato dell'energia elettrica ad ogni livello.

Le tappe del lungo lavoro preparatorio per la definizione del nuovo quadro legislativo sono state le seguenti:

- la commissione ha consegnato due rapporti intermedi nel novembre 1997 e il DFE, autorizzato dal Consiglio di Stato, nel febbraio 1998 ha aperto una preconsultazione su questi due rapporti e su un suo documento relativo agli scenari sul ruolo dell'AET nel mercato dell'energia elettrica;
- nell'estate del 1998, parallelamente ai lavori della commissione speciale, l'AET ha elaborato un primo rapporto sul posizionamento strategico dell'azienda in un mercato energetico deregolamentato; il rapporto è stato consegnato nel settembre 1998 al Consiglio di Stato;
- il 16 febbraio 1999, la commissione ad hoc ha consegnato al Consiglio di Stato i rapporti finali sugli avamprogetti di nuova Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) e di nuova Legge sulla distribuzione dell'energia elettrica (LDEE), tenendo conto dei risultati – peraltro molto contraddittori – della preconsultazione; su questi documenti il Consiglio di Stato ha aperto una consultazione ufficiale nella primavera del 1999;
- il 30 marzo 1999, tenuto anche conto del fatto che il Consiglio federale non aveva ancora presentato il messaggio sulla nuova legge federale (LMEE), alla luce delle proposte formulate dalla commissione speciale il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio per la modifica parziale della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, proponendo in particolare la possibilità per le aziende di distribuzione di

trasformarsi in aziende con natura giuridica propria (privata o pubblica) e il riallineamento delle scadenze delle concessioni;

- nella primavera dello stesso anno, l'AET ha fatto eseguire una perizia per la determinazione del valore aziendale;
- il 7 giugno 1999 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio concernente la Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE);
- il 5 ottobre 1999, il Gran Consiglio, decidendo sul messaggio del 30 marzo, ha accolto nella sostanza le proposte del Consiglio di Stato, modificando la LMSP per consentire la trasformazione delle aziende di distribuzione e fissando due nuove scadenze: 31 dicembre 2002 e 31 dicembre 2007;
- il 17 marzo 2000, il Consiglio di amministrazione dell'AET ha approvato il rapporto definitivo sul posizionamento strategico dell'AET e lo ha trasmesso il 20 marzo al Consiglio di Stato;
- immediatamente dopo, i servizi del DFE hanno iniziato l'elaborazione finale del progetto di legge sull'AET e la rielaborazione di quello sulla distribuzione di energia elettrica, dovendo tuttavia attendere la decisione popolare del 24 settembre 2000 (tasse energetiche legate alla legge federale) e le successive decisioni delle Camere sulla LMEE, per poter perfezionare le scelte relative all'assetto legislativo cantonale;
- il 15 dicembre 2000 le Camere hanno approvato la riforma apportando alcune modifiche al progetto del Consiglio federale.

Vanno tenuti presenti i seguenti aspetti:

1. Fino al termine della consultazione sugli avamprogetti di leggi cantonali, quindi di fatto sino al 1999, la richiesta formulata al Consiglio di Stato – anche da parte del Gran Consiglio – era di non anticipare le proposte cantonali definitive rispetto alla legge federale: il Governo era stato in altre parole invitato ad attendere le decisioni della Confederazione sulla LMEE; solo dopo, discutendosi in particolare la modifica parziale della LMSP, il Gran Consiglio ha mutato orientamento, sollecitando il Governo a non attendere più le decisioni finali delle Camere federali;
2. Anche sulla scadenza delle concessioni alle aziende distributrici, in seno alla Commissione dell'energia del Gran Consiglio vi era un orientamento iniziale a prendere più tempo (riallineamento posticipato di 5 anni: proposta dell'iniziativa parlamentare dell'on. Lotti);
3. Una parte del mondo dell'elettricità in Ticino puntava sull'introduzione, a livello nazionale, del sistema dell'acquirente unico (Single Buyer), poi scartato dal Consiglio federale nel messaggio sulla LMEE;
4. Sull'intenzione di trasformare l'AET da azienda statale ad azienda di diritto privato, si sono manifestate fin dall'inizio forti resistenze e sono state espresse molte perplessità; il Consiglio di amministrazione e la Direzione dell'AET ne hanno tenuto conto, vagliando successivamente, anche facendo capo a periti esterni, soluzioni diverse, ma giungendo alla conclusione che questa trasformazione è invece assolutamente indispensabile se si vuole dare un futuro all'AET nelle nuove condizioni di mercato. Allo stato attuale della legislazione, sembrerebbe anzi obbligata una privatizzazione vera e propria, quindi un'AET con capitale azionario prevalentemente privato. Diversamente, infatti, l'AET sarebbe soggetta alla legislazione sugli appalti pubblici e in particolare al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici per quanto attiene agli acquisti di elettricità il cui valore dovesse superare la soglia stabilita dal Concordato (806'000 franchi); le procedure da seguire in questo caso sarebbero estremamente onerose e

penalizzanti per l'AET, che di fatto verrebbe esclusa dal commercio di elettricità, essendo impossibilitata a muoversi con la celerità con cui si muoverebbero le aziende concorrenti; il Consiglio federale, nel messaggio sulla LMEE, ha invitato per questo i Cantoni a rivedere il Concordato sugli appalti pubblici, inserendovi possibilità di deroga per il settore dell'energia. Il DFE ha chiesto chiarimenti ai competenti servizi della Confederazione, che recentemente hanno espresso un parere diverso, nel senso che, diversamente da quanto figura nel messaggio sulla LMEE, gli acquisti di energia elettrica sfuggirebbero alle norme restrittive del Concordato; analogo problema di interpretazione si pone relativamente all'accordo bilaterale Svizzera-Unione Europea sugli appalti pubblici (cfr. messaggio del Consiglio federale sugli accordi bilaterali, capitolo 22, pagine 70 e seguenti); è utile ricordare che questo problema si pone naturalmente anche per le aziende municipalizzate;

5. Dalle due consultazioni indette a livello cantonale, sono emerse indicazioni e proposte di riforma del settore elettrico e dell'AET molto discordanti;
6. Il 28 giugno 2000 il Gran Consiglio ha deciso di accogliere parzialmente l'iniziativa parlamentare dell'on. Erto Paglia del 26 giugno 1995. Il Gran Consiglio ha accettato la seconda richiesta dell'iniziativa dandole questo preciso obiettivo: assicurare la distribuzione di energia elettrica a tutti i consumatori nel Cantone a prezzi di transito uguali, indipendentemente dal luogo di residenza. Il Gran Consiglio non è quindi entrato nell'ottica di una uniformazione del prezzo globale dell'energia elettrica, ma solo della tariffa di transito. In un mercato liberalizzato, non potrebbe essere altrimenti. Il Consiglio di Stato ha deciso di darvi seguito in tre direzioni:
 - prevedendo la facoltà per l'AET di entrare nel mercato della distribuzione;
 - prevedendo, nel progetto di legge sulla distribuzione di energia elettrica, una norma che stabilisce una tariffa di transito uguale per tutto il Cantone sulle reti non regolate dalla legge federale e una norma che riprenda, a livello cantonale, il principio del servizio pubblico, inteso come obbligo di rifornire anche le zone discoste da parte delle aziende di distribuzione, a parità di tariffa per uguale livello di tensione;
 - prevedendo, sempre nel progetto di LDEE, la creazione di una società unica di gestione della rete nel Cantone, alla quale partecipino le aziende di distribuzione e l'AET stessa. L'AET ha sempre detto di essere disponibile a mettere le sue reti in comune nella rete Ticino; con la LDEE questa disponibilità potrà essere concretizzata; la società di gestione della rete consentirà ad esempio di razionalizzare i costi di manutenzione e faciliterà l'applicazione della norma sul servizio pubblico.
7. Le reti di distribuzione possono essere riscattate solo dai Comuni: il Cantone, in base all'attuale legislazione, non può imporre nulla. Sarebbe quindi improponibile una soluzione interventistica o dirigistica da parte del Cantone nel campo della distribuzione (ad esempio con la creazione di una o due aziende di distribuzione). Sarà il mercato a decidere quale struttura distributiva è la più adatta alla realtà cantonale. Non va dimenticato che in futuro ci sarà la libertà di transito sulle reti, ad una tariffa stabilita. Qualunque azienda elettrica potrebbe utilizzare questa libertà di transito per rifornire i consumatori. La soluzione più appropriata consiste allora nel mettere le aziende distributrici in condizione di adattarsi nel miglior modo possibile alle esigenze future del mercato. Quindi privatizzazione della forma giuridica per consentire le partecipazioni azionarie. La società EnerTi è un passo in questa direzione. Anche l'AET entrerà, con una partecipazione azionaria, in EnerTi, se ci sarà un accordo. Ma non vi è motivo di credere che l'accordo non sia voluto da una delle due parti.

4. I cambiamenti in atto sul mercato ticinese

La modifica della LMSP, approvata dal Gran Consiglio il 5 ottobre 1999, ha avviato in Ticino un processo di riassetto nel settore della distribuzione. I Comuni proprietari delle aziende hanno deciso o proposto la trasformazione societaria (diritto privato). Il Municipio di Bellinzona ha posto in vendita la sua azienda elettrica: tra le offerte vi è quella congiunta tra Società Elettrica Sopracenerina e AET. Le aziende di distribuzione pubbliche e private si sono accordate per la costituzione della società EnerTi, al fine di prepararsi alla liberalizzazione del mercato.

Il Consiglio di Stato non entra nel merito delle decisioni comunali sulle aziende di distribuzione: in questo campo vige il principio dell'autonomia comunale. Il Governo non intende quindi interferire nelle scelte dei Comuni. Per facilitare l'adattamento al mercato, il Consiglio di Stato aveva presentato nel marzo del 1999 la proposta di modifica della LMSP, introducendo l'obbligo per le aziende di diventare società con personalità giuridica propria, la possibilità di trasformarsi in società di diritto privato e il riallineamento della scadenza delle concessioni comunali. Queste proposte sono state fatte in riferimento al nuovo assetto legislativo in gestazione e in particolare al progetto di Legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE). Più in là il Consiglio di Stato non ha inteso e non intende andare, in virtù del principio dell'autonomia comunale e della libertà di azione delle aziende. D'altra parte, è la liberalizzazione stessa ad esercitare un effetto di coordinamento delle trasformazioni: la scelta delle aziende distributrici deve essere una scelta verso la privatizzazione e la collaborazione, nella forma della partecipazione azionaria. Aziende che non abbiano queste caratteristiche non avranno possibilità di sopravvivere nel mercato aperto.

Quanto alla creazione della società EnerTi, il Consiglio di Stato ritiene che la collaborazione, nella forma della partecipazione azionaria, tra le aziende di distribuzione sia auspicabile nella prospettiva della liberalizzazione del mercato. Per il Governo è anzi auspicabile una sostanziale semplificazione della struttura organizzativa di distribuzione. Questa collaborazione deve includere, evidentemente, anche l'AET, non da ultimo in virtù della sua futura possibilità legale di entrare anche nel mercato della distribuzione. Spetterà poi all'azienda decidere se e come entrare. Una guerra interna tra EnerTi e AET sarebbe del tutto negativa e andrebbe a scapito del Ticino. Va tuttavia aggiunto che la collaborazione non deve essere intesa come tentativo di chiusura cartellare di un mercato cantonale che dovrà anch'esso rispettare i principi e le regole della liberalizzazione; altrimenti, ne sarebbero penalizzati i consumatori. La soluzione più opportuna, come si è visto sopra, consiste nella creazione di una società cantonale per la gestione della rete.

Anche l'AET, oltre a prepararsi per essere competitiva sui mercati esteri, e in particolare su quello italiano, ha avviato una nuova politica di collaborazione con le aziende pubbliche e private del Cantone. In questa direzione, l'azienda ha sottoscritto accordi di collaborazione con le aziende distributrici. Finora sono stati firmati accordi con le AIL, con la SES, con le aziende di Mendrisio, Stabio, Chiasso, Bellinzona e Faido. È poi in fase finale la trattativa per la sottoscrizione di un contratto di lungo periodo con le aziende di distribuzione. Con queste ultime l'azienda sta trattando la firma di contratti per clienti multi-sito, cioè per consumatori che hanno più stabilimenti insediati sul territorio cantonale. Rispettando il principio della separazione di competenze, l'AET ha già sottoscritto o sottoscriverà contratti a medio termine con questi clienti: sono interessate il 90% delle aziende che consumano più di 10 milioni di chilowattora. In questi casi sono le aziende di distribuzione che firmano il contratto di fornitura, mentre l'AET stipula una convenzione con le distributrici. In sostanza, è un accordo a tre. L'AET si è pure preoccupata di sottoscrivere contratti di fornitura con importanti aziende industriali (contratto Timcal). Il posizionamento su mercati esteri (in particolare sul mercato italiano) è assolutamente indispensabile per garantire un futuro all'AET nel mercato liberalizzato, che segnerà la fine del monopolio di fatto dell'AET in Ticino. L'AET ha già stipulato accordi per la fornitura di 500 milioni di chilowattora. Infine, l'azienda ha deciso una partecipazione azionaria nel campo delle nuove tecnologie della comunicazione (TeleTicino).

III. LA TRASFORMAZIONE DELL'AET

Sulla base di queste considerazioni generali e di queste premesse, in stretta correlazione con le proposte relative alla Legge sull'utilizzazione delle acque e alla nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica, il Consiglio di Stato propone la trasformazione dell'Azienda Elettrica Ticinese facendo propria, nella sostanza, la strategia e il modello organizzativo elaborati dal Consiglio di amministrazione dell'azienda. In questo capitolo se ne presentano i dettagli.

1. Riassunto e obiettivi politici principali

Attualmente l'AET è una "azienda cantonale avente personalità giuridica propria" (art. 1 della Legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese del 25 giugno 1958). Conformemente alla legge che l'ha istituita, essa è gestita con criteri commerciali, ma posta sotto la vigilanza del Gran Consiglio (cui competono alcune decisioni, particolarmente in materia di investimenti) e del Consiglio di Stato, che nomina in particolare i membri (11) del Consiglio di amministrazione. L'AET opera in un regime di monopolio, a condizione di essere in grado di fornire elettricità "a prezzi competitivi" (art. 3 LAET), assicurando un approvvigionamento sicuro ed economico al Cantone, valorizzando in particolare una parte importante delle risorse idriche cantonali. Di fatto, non sussistendo la libertà per terzi di transitare sulle reti con la propria elettricità, il monopolio AET è assoluto. La liberalizzazione del mercato elettrico pone il proprietario dell'AET di fronte alla necessità di verificare e definire le strategie future del settore elettrico cantonale e del suo strumento operativo, l'AET.

Una buona pianificazione strategica è caratterizzata da quattro elementi fondamentali:

- missione aziendale
- conoscenza approfondita dell'ambiente esterno
- valutazione obiettiva delle risorse a disposizione
- realizzazione delle necessarie azioni specifiche.

Nel caso dell'AET la deregolamentazione del settore elettrico costituisce un profondo cambiamento dell'ambiente esterno all'impresa, che ha obbligato il Cantone azionista a modificare l'attuale missione aziendale. Il Consiglio di Stato ha quindi invitato l'AET, dopo aver fatto svolgere una valutazione obiettiva delle risorse a disposizione dell'impresa, a specificare l'ambito competitivo in cui l'impresa intende operare, a definire un quadro di riferimento per regolare i rapporti della nuova AET con il Cantone azionista e a stabilire gli obiettivi da perseguire. Una volta definita la missione aziendale si è quindi proceduto a definire un piano d'azione con il quale permettere all'AET di operare in un mercato che dalle prime esperienze estere risulta difficile ed insidioso.

Questo processo di pianificazione strategica ha presentato alcune difficoltà. Gli obiettivi aziendali dell'AET definiti dalla legge istitutiva dell'AET del 1958, infatti, sono attualmente più numerosi di quelli di altre imprese industriali o imprese elettriche private. Oltre agli obiettivi di efficienza economica, di competitività e di redditività che coincidono completamente, l'AET doveva perseguire obiettivi di politica energetica e in parte obiettivi a carattere sociale (obiettivi di equità). Con la deregolamentazione del settore elettrico gli obiettivi di efficienza economica, di competitività, della creazione di un'impresa industriale forte e indipendente e capace di contribuire con la sua presenza allo sviluppo della piazza economica e del settore elettrico ticinese, assumono un ruolo dominante. Gli altri obiettivi, altrettanto importanti ma la cui completa realizzazione da parte dell'AET potrebbe condizionare seriamente il grado di competitività dell'azienda, dovranno essere perseguiti attraverso altri strumenti di politica economica e con un'adeguata regolamentazione nel settore della distribuzione (vedi LDEE).

Per quanto concerne l'obiettivo della creazione di un'impresa industriale forte e indipendente e capace di contribuire con la sua presenza allo sviluppo della piazza economica e del settore elettrico ticinese, ci si è basati sullo sviluppo dei seguenti quattro indirizzi di azione:

- rafforzamento del mercato interno tramite la ricerca di soluzioni di partenariato con le aziende di distribuzione operanti nel Cantone;
- riassetto e razionalizzazione delle funzioni aziendali, ricercando sinergie con altri partner attivi sul territorio in modo da conseguire prezzi competitivi;
- sviluppo di nuovi prodotti in associazione con altri attori presenti sulla piazza economica, in particolare nel campo dei servizi, in modo da incrementare il valore aggiunto dell'economia cantonale;
- ricerca di alleanze con attori del settore esterni al Cantone in modo da mantenere e sviluppare le capacità competitive dell'azienda e la possibilità di accedere a nuovi mercati.

Per raggiungere questi obiettivi, come si vedrà in dettaglio al capitolo VIII, si propone di trasformare l'AET in gruppo di società di diritto privato (holding) che consenta di avere una certa flessibilità, un'ampia autonomia gestionale ed una trasparenza aziendale in termini di controllo degli azionisti e operatività nel quadro legislativo. Lo schema, nell'ipotesi di nuova struttura societaria elaborata dal Consiglio di amministrazione dell'azienda, è il seguente:




Figura 1: l'ipotesi di nuova struttura societaria dell'AET elaborata dal CdA dell'azienda. La decisione circa l'eventuale trasferimento delle partecipazioni Ofima, Ofible e Verzasca è comunque di competenza del Gran Consiglio.

La soluzione ottimale è rappresentata dalla trasformazione dell'AET in un gruppo di società con alla testa una holding di diritto privato. Il gruppo di società dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- la società holding deterrebbe e amministrerebbe le partecipazioni in altre società e svolgerebbe inoltre la funzione di Amministrazione Centrale;
- essa offrirebbe:
 1. la garanzia di continuità nella proprietà pubblica
 2. il controllo delle scelte strategiche
 3. la gestione e il recupero delle risorse naturali (acque);
- l'utile consolidato garantirebbe importanti ricadute finanziarie a favore del Cantone e di tutti i Comuni sede di impianti e strutture;
- le società partecipate potrebbero essere tre, con funzioni rispettivamente di Produzione e Tecnica, Commerciale e Gestione della rete e degli impianti. In una fase successiva, potrebbe essere ipotizzabile un'ulteriore scomposizione delle funzioni, in particolare di quella denominata Commerciale, con costituzione di corrispondenti società anonime;
- tutte le società figlie del gruppo sarebbero società anonime di diritto privato giusta gli art. 620 ss CO;
- nella fase immediatamente successiva alla trasformazione, il Cantone deterrebbe attraverso la società holding il 100% delle società partecipate di nuova costituzione (oltre alle quote attualmente di proprietà del Cantone nelle società già esistenti);
- l'intero patrimonio dell'AET sarebbe attribuito alle diverse società del gruppo, secondo principi da determinarsi;
- dal profilo organizzativo, vi sarebbero:
 1. un Consiglio di amministrazione composto da non più di 7 membri con competenze manageriali, gestionali e finanziarie, con particolare accento sulla conoscenza del mercato dell'energia elettrica, con compiti di sorveglianza strategica e di supervisione sull'intero gruppo;
 2. una Direzione centrale, pure in seno alla holding.

I rapporti fra Consiglio di amministrazione e Direzione saranno stabiliti in un apposito regolamento di organizzazione. La direzione centrale risulterebbe composta da un direttore generale e da direttori di settore. I direttori di settore sarebbero pure amministratori delle singole società partecipate, alle quali corrisponderebbero appunto i settori identificati come Produzione e Tecnica, Commerciale e Gestione di Rete e degli Impianti. Il direttore centrale si assumerebbe invece la responsabilità della conduzione del gruppo e degli sviluppi delle attività. Eventuali consigli di amministrazione delle società partecipate permetterebbero - attraverso i successivi scambi di azioni - di far cooperare membri del Consiglio o della Direzione AET con membri designati da partner.

In un secondo tempo, l'azionariato potrebbe essere aperto a terzi secondo modalità da determinarsi, tenendo conto di quanto segue:

- la cessione delle azioni di una o più società del gruppo sarebbe da preferire qualora si desiderasse realizzare la plusvalenza sulla relativa cessione di azioni; l'aumento del capitale azionario qualora si desiderasse rafforzare la consistenza patrimoniale;
- l'ingresso di clienti, fornitori e partner commerciali nel capitale di una o più società potrebbe avvenire mediante versamenti in contanti, conferimenti di attivi industriali (ad esempio di quote in altre società) oppure attraverso scambi di partecipazioni;
- è auspicabile comunque il controllo sull'azionariato da parte del Parlamento.

La trasformazione in gruppo di società dovrebbe avere luogo a breve termine, visto il breve lasso di tempo a disposizione dell'AET per adattarsi alle nuove condizioni di mercato. Una trasformazione diretta in gruppo di società permetterebbe di pianificare al meglio le strategie future e sarebbe anche meno onerosa dal profilo fiscale, rispetto ad una trasformazione in due o più fasi.

La struttura del gruppo societario appare preferibile rispetto alla società unica in particolare per i seguenti motivi:

- essa consentirebbe al Cantone di gestire al meglio e con la massima flessibilità l'entrata e l'uscita di eventuali nuovi soci dai diversi campi di attività (cioè dalle diverse società facenti parte della struttura), qualora ciò dovesse risultare opportuno per attuare la necessaria integrazione verticale e orizzontale;
- vi sarebbe la possibilità di offrire a terzi partecipazioni in società di loro specifico interesse, ad un prezzo adeguato. Nessuno sarebbe cioè tenuto a "pagare" riserve di società alle quali non è interessato e il perfezionamento di scambi di partecipazioni ne sarebbe facilitato, ciò che permetterebbe di sfruttare in maniera ottimale le sinergie con i clienti, i fornitori ed eventuali partner commerciali (svizzeri o esteri);
- vi sarebbe maggiore chiarezza nell'organizzazione e nella definizione delle relative responsabilità (concetto di "cost and profit centers"), senza un appesantimento burocratico della struttura o una moltiplicazione/sovrapposizione di amministratori e direzioni. L'organigramma sarebbe quindi identico in termini di organizzazione, numero di dirigenti e competenze rispetto ad altre ipotesi organizzative.

Se il XX secolo si era aperto con il difficile problema delle concessioni di produzione e di distribuzione, il XXI secolo inizia con il problema estremamente complesso dell'apertura del mercato alla concorrenza e della relativa ristrutturazione del settore elettrico ticinese. Sulla base dell'esperienza del passato, oggi, il legislatore deve quindi scegliere fra le due opzioni seguenti:

- domandare all'AET di perseguire obiettivi puramente commerciali e lasciare alle leggi specifiche il compito di definire la politica economica ed energetica cantonale, oppure
- come nel passato, domandare all'AET di perseguire diversi tipi di obiettivi, commerciali, di politica economica e di politica energetica.

La prima opzione ha il vantaggio di permettere all'AET di diventare una vera e propria azienda commerciale, di adeguarsi alla concorrenza e di profilarsi come una realtà imprenditoriale di prim'ordine in Ticino. Ciò non significa che l'AET potrà ignorare le necessità della politica economica ed energetica del Cantone. Esse sono tuttavia definite da altre leggi, già esistenti. L'AET, come le altre aziende elettriche del Cantone, dovrà adattarsi.

Questa opzione riflette d'altronde il progetto di Legge federale sul mercato dell'energia elettrica, presentato dal Consiglio federale il 7 giugno 1999 e approvato dalle Camere il 15

dicembre 2000. La legge federale prevede infatti norme puramente commerciali, e affida ad altre leggi, specialmente alla legge sull'energia, la realizzazione degli obiettivi della politica energetica, per esempio la promozione delle energie rinnovabili.

La sintesi tra i diversi possibili mandati alla "nuova AET" può essere trovata trasformando l'azienda da una parte in una pura impresa commerciale, destinata a sopravvivere alla concorrenza e far fruttare, a profitto del Cantone azionista, il patrimonio cumulato in più di quarant'anni d'attività; dall'altra parte affidando, se del caso, all'AET - attraverso però puntuali mandati di prestazione e non per legge - compiti di politica energetica o di politica economica generale. Necessario è che i due aspetti non siano ambigualmente mescolati. Il Consiglio di Stato ritiene che sia prioritaria, almeno nella fase di transizione verso la completa apertura al mercato, puntare sul primo obiettivo; solo un'AET capace di reggere le nuove condizioni di mercato e assestata in questo nuovo contesto potrà eventualmente assumere, in futuro, la responsabilità di mandati di prestazioni decisi a livello politico. Sarà tuttavia una sua scelta aziendale accettare o rifiutare tali mandati. Con la trasformazione qui proposta vanno quindi esclusi mandati imposti per legge fin dall'inizio, perché essi potrebbero creare serie difficoltà all'azienda. Lo statuto deve essere pertanto quello di un'azienda commerciale a tutti gli effetti. La formula del mandato politico generale delegato dallo Stato ad un'azienda a carattere commerciale non è più conforme ai tempi.

È quindi necessario trasformare l'AET in un gruppo con partecipazioni in società di diritto privato che consenta di avere una certa flessibilità, un'ampia autonomia gestionale ed una trasparenza aziendale in termini di controllo degli azionisti e operatività nel quadro legislativo. Per la trasformazione dell'AET in una holding è necessario rivedere completamente la LAET, precisando le competenze del Cantone azionista e le modalità di trapasso dei beni.

2. L'organizzazione attuale dell'Azienda Elettrica Ticinese

2.1 La missione aziendale

L'Azienda Elettrica Ticinese è stata creata dal Cantone Ticino nel 1958 allo scopo di valorizzare lo sfruttamento delle risorse idroelettriche ticinesi e di assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica del Cantone. Nel 1958 l'AET riscatta dall'ATEL gli impianti idroelettrici della "Vecchia Biaschina" e del "Tremorgio". Fra gli anni 1962 e 1967 l'AET realizza il progetto "Biaschina" e dal 1966 al 1968 viene realizzato l'impianto idroelettrico di Stalvedro. Il 1° maggio 1972 l'AET riscatta l'impianto idroelettrico del Piottino dell'ATEL.

In 41 anni di attività, l'AET è diventata un punto di riferimento economico ed energetico fondamentale per il nostro Cantone. La legge istitutiva del 25 giugno 1958 ha dato il seguente quadro all'AET:

- L'AET è un'azienda di proprietà del Cantone, ma con una gestione separata dall'amministrazione cantonale;
- L'AET ha una personalità giuridica propria;
- L'AET ha i seguenti scopi: produzione e commercio di energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento del Cantone;
- L'AET beneficia di un monopolio tutelato dalla legge: i distributori devono acquistare l'elettricità dall'AET.

Nel passato, l'azienda ha dovuto perseguire diversi obiettivi voluti dal legislatore:

- In primo luogo, le si è domandato di effettuare una gestione di tipo commerciale. In questo senso, l'AET doveva cercare di realizzare i migliori risultati aziendali possibili.
- In secondo luogo, ha dovuto garantire l'approvvigionamento sicuro ed economico del Cantone. In particolare, le si è spesso chiesto di fornire l'elettricità alle grosse industrie e alle aziende di distribuzione a basso prezzo, per favorire lo sviluppo economico cantonale ed eventualmente aiutare i ceti sociali meno abbienti.
- In terzo luogo, ha dovuto perseguire obiettivi di politica energetica, in particolare promuovere le energie rinnovabili e l'utilizzazione razionale dell'energia.

I primi due obiettivi, sono definiti dalla legge istitutiva l'AET del 1958. Il terzo obiettivo è stato introdotto nel 1994, con l'approvazione della legge cantonale sull'energia e la relativa revisione della legge AET.

Occorre sottolineare il fatto che inevitabilmente questi obiettivi si sono spesso dimostrati contraddittori. È infatti molto difficile trovare un "compromesso" fra la ricerca di risultati aziendali soddisfacenti, le forniture a basso prezzo e la promozione di fonti energetiche che sul piano commerciale non sono redditizie. Il problema fu intravisto dal legislatore sin dalla creazione dell'AET nel 1958. All'epoca, in Gran Consiglio si manifestarono due tendenze: la prima, che vedeva nell'azienda cantonale "uno strumento per la realizzazione di una determinata politica a beneficio dell'economia generale del Cantone o di determinate regioni o industrie"; la seconda, che domandava all'azienda "una sana e oculata amministrazione" (Verbali del Gran Consiglio, Primavera 1958, p. 598). Il contrasto si è riproposto in Gran Consiglio nel mese di giugno del 1995, in occasione della discussione sulla risoluzione che chiedeva all'AET di ridurre la tariffa per le forniture nel Mendrisiotto.

2.2 La realtà aziendale


Alcuni dati (1999)

Produzione di elettricità	990	GWh
Trasporto e commercio di elettricità	2'567	GWh
Dipendenti nominati	154	
<i>Conto economico</i>		
Fatturato energia	151,5	milioni di franchi
Utile netto	8,5	milioni di franchi
<i>Bilancio</i>		
<i>Attivo</i>		
Sostanza circolante	73,6	milioni di franchi
Sostanza fissa	139,7	milioni di franchi
Totale attivo	213,3	milioni di franchi
<i>Passivo</i>		
Capitale di terzi e accantonamenti	113,7	milioni di franchi
Capitale proprio	99,6	milioni di franchi
Totale passivo	213,3	milioni di franchi

Approvvigionamento e commercio di energia elettrica

L'AET deve assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica del Cantone Ticino. L'azienda è in pratica un grossista di energia elettrica che deve istituzionalmente occuparsi della fornitura di elettricità alle aziende di distribuzione. Dal Centro di comando a Monte Carasso viene programmata la produzione delle centrali e l'acquisto di elettricità a prezzi competitivi.

Clienti e partner dell'AET



Produttori e fornitori AET

ATEL - Aare-Tessin AG für Elektrizität

EGL - Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg

OFIMA/OFIBLE Locarno

Verzasca SA Lugano



Clienti AET

Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, Manno

Dipartimento del Territorio, Bellinzona

Azienda Elettrica Comunale Massagno

Azienda Elettrica Comunale Airolo

AGE Chiasso

AI Mendrisio

AEC Stabio

AIL Lugano

AMB Bellinzona

Cooperativa Elettrica di Faido

SES Locarno

Figura 2: produttori, fornitori e clienti dell'AET.

Produzione di elettricità

Con le proprie quattro centrali idroelettriche (Stalvedro, Tremorgio, Piottino e Nuova Biaschina) l'AET riesce a coprire circa un terzo del fabbisogno di elettricità del Canton Ticino. Grazie alla partecipazione del Cantone nelle centrali di OFIMA SA (20%), OFIBLE SA (20%) e Verzasca SA (33 1/3%), la quota di produzione idraulica rispetto al consumo cantonale raggiunge il 55%. Il resto del fabbisogno cantonale è coperto da una partecipazione nucleare (14% circa) e da acquisti.

Trasporto di energia elettrica

L'AET dispone di una vasta rete che consente il trasporto di elettricità dalle centrali di produzione alle sottostazioni delle aziende di distribuzione. La rete AET si estende per 105 km nel livello di tensione 220 kV e rispettivamente 126 e 188 km nei livelli di tensione 150 e 50 kV.

Gestione di reti elettriche industriali

L'AET si occupa già oggi della gestione di più di 100 cabine di trasformazione 16/0.4 kV appartenenti alla Sezione Strade del Dipartimento del Territorio. La Direzione del progetto AlpTransit ha recentemente affidato all'AET l'incarico per la progettazione, esecuzione e messa in servizio dei punti di fornitura di elettricità per i cantieri AlpTransit.

Altri servizi offerti dall'azienda

L'azienda offre pure un servizio di consulenza per le analisi di qualità della tensione elettrica. Negli ultimi due anni ha inoltre acquisito una notevole esperienza nella realizzazione di reti a fibra ottica. Attualmente sono in corso valutazioni per verificare le possibilità di commercializzazione di nuovi servizi nel settore delle telecomunicazioni.

La posizione dell'AET

L'AET dispone dunque di una produzione limitata (da 1/3 a 1/2 dello smercio attuale) e di una posizione di mercato "particolare" (anello di congiunzione tra produttori e distributori senza competenze di "fronte" e con un numero limitato di clienti). Essa nondimeno presenta una situazione finanziaria sana, un'esperienza di intermediazione con le "Überlandswerke", una capacità nella gestione del rischio di approvvigionamento e una posizione attrattiva per entrare su nuovi mercati.

IV. LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO IN EUROPA

Il mercato europeo dell'energia elettrica sta vivendo una radicale trasformazione. I monopoli regionali e nazionali nell'approvvigionamento vengono smantellati. Il commercio di energia elettrica svolto esclusivamente dalle grandi aziende di approvvigionamento cede il posto a un mercato caratterizzato da relazioni contrattuali dirette tra produttore e consumatore. A seconda dello Stato, l'accesso al mercato è garantito sia al grande consumatore industriale sia al piccolo consumatore. Questa tendenza è riscontrabile anche al di fuori dei confini europei, nel resto del mondo: oltre agli Stati Uniti e a singoli Stati del Sud America, sono stati aperti i mercati australiano e neozelandese e anche in Asia, specie in Giappone, si stanno intraprendendo notevoli sforzi sulla via della liberalizzazione.

L'entrata in vigore della direttiva CE 96/92 (cfr. n. 51), il 19 febbraio 1997, ha gettato le basi per la creazione di un mercato interno UE dell'energia elettrica. Ad eccezione del Belgio, dell'Irlanda e della Grecia, tutti i 15 Stati UE erano tenuti a trasporre tale direttiva nella propria legislazione nazionale entro un termine di due anni. Il 19 febbraio 1999, dunque, il mercato interno è diventato – perlomeno dal punto di vista giuridico – realtà. Nel messaggio del Consiglio federale concernente la Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) del 7 giugno 1999 sono presentati i dettagli.

Il mercato elettrico è stato aperto per raggiungere i seguenti obiettivi:

- una riduzione dei prezzi per i consumatori finali;
- una possibilità di scelta per i consumatori finali;

- una riduzione dei costi indotta dalla concorrenza;
- un aumento dell'efficienza economica;
- un orientamento verso la clientela con nuovi prodotti e servizi.

Si può in particolare notare che l'evoluzione internazionale produce conseguenze uniformi ed indipendenti dalle leggi vigenti:

- la separazione delle funzioni di produzione, trasmissione e distribuzione nei mercati dell'energia (unbundling);
- lo sviluppo aziendale di una nuova cultura del Risk Management legata soprattutto alle attività di commercio di energia elettrica e di prodotti derivati finanziari;
- una concorrenza molto agguerrita sul prezzo e sui servizi per assicurarsi i clienti;
- da una parte il frazionamento del settore dell'energia in molti settori singoli, dall'altra raggruppamenti di nuovi di settori sinora separati;
- tempi d'apertura sempre più brevi sui mercati in fase di liberalizzazione tramite trasferimenti di know-how da paesi già deregolamentati.

Riassumendo possiamo quindi notare le seguenti evoluzioni:

Evoluzione della concorrenza

Le esperienze raccolte finora dimostrano che le aziende che conseguono successi nel mercato libero dell'energia presentano le seguenti prerogative:

- orientamento mirato alla clientela;
- offerta di prodotti speciali e servizi innovativi a valore aggiunto;
- rapido sviluppo di know-how;
- flessibilità aziendale a formare cooperazioni ed alleanze;
- attiva acquisizione di clienti e di quote di mercato fuori dalle tradizionali regioni d'approvvigionamento.

Evoluzione della produzione

Con l'apertura dei mercati, la concorrenza per assicurarsi la clientela e lo sfruttamento dei potenziali di produzione esistenti portano a:

- una sostituzione (a medio termine) degli impianti attuali con impianti a tecnologia nuova, per esempio centrali a gas più economiche grazie a tempi d'ammortamento più brevi;
- una riduzione drastica dei prezzi di vendita (fino al 30%) per i grossi clienti;
- una riduzione di prezzo fino al 15% per gli altri clienti;
- una fase di lotta per il prezzo, nel corso della quale i prezzi di vendita per assicurarsi la clientela e le quote di mercato cadono sotto il livello medio;
- processi di concentrazione aziendale;
- necessità di assicurarsi clienti al di fuori della regione d'approvvigionamento storica.

Evoluzione delle esigenze dei clienti

Gli effetti della liberalizzazione sul comportamento dei clienti comportano:

- una richiesta di servizi supplementari da parte dei clienti (inizialmente questa richiesta aumenta in modo insignificante, ma è stimolata poi dalle nuove offerte degli attori di mercato);
- un'offerta di prestazioni in pacchetti destinati ai diversi gruppi di clientela, in modo da rendere meno trasparenti i confronti.

Evoluzione del portafoglio dei prodotti e dei servizi

L'evoluzione segue lo stesso decorso di tutti i mercati internazionali già liberalizzati:

- con l'apertura del mercato, l'offensiva nell'offerta di servizi mira dapprima ai grossi clienti e successivamente alle economie domestiche;
- sviluppo tecnico e commerciale di prodotti e servizi nuovi;
- pacchetti di prodotti e di servizi adeguati alle esigenze individuali dei clienti;
- ampliamento della gamma delle prestazioni che precedono il consumo di elettricità e successivamente delle prestazioni che lo seguono (integrazione progressiva);
- aumento delle cooperazioni per creare rapidamente know-how e quindi la possibilità di offrire servizi.

I recenti sviluppi in Germania confermano le indicazioni sulla possibile evoluzione del mercato dopo la liberalizzazione. Si è assistito ad una politica di dumping con sconti del 30-35% per la conquista delle economie domestiche. Chi si può permettere politiche aziendali di questo genere dispone di riserve finanziarie che gli permettono di scendere in "apnea" e tenere il fiato per un lungo periodo. Le piccole e medie aziende sono quindi obbligate a muoversi velocemente con ipotesi di fusioni per raggiungere una massa critica minima che consenta loro di sopravvivere nel mercato liberalizzato. Una delle immediate conseguenze è pure l'avvio di grandi processi di fusione per consentire alle più importanti aziende tedesche di poter competere a livello europeo con i colossi Electricité de France e Enel. Lo scenario europeo, con le nuove acquisizioni di pacchetti azionari e fusioni, risulta molto complesso e ci si rende conto che ad ogni livello di attività esiste un problema importante di massa critica.

La seguente illustrazione presenta i legami tra le varie aziende e i volumi di energia da loro commercializzati annualmente. A titolo di confronto ricordiamo che il mercato complessivo di elettricità del Cantone è di 2'200 GWh, mentre per la Svizzera ammonta a circa 56'000 GWh.



Figura 3: il commercio di elettricità in Europa.

V. LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO IN SVIZZERA

L'apertura del mercato dell'elettricità in Svizzera è stata proposta dal Consiglio federale nell'ambito del secondo pacchetto di misure per il rinnovamento dell'economia. Le basi per l'elaborazione della politica di apertura del mercato sono stati i due rapporti realizzati da due gruppi di lavoro incaricati dal Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC): il primo ("Apertura del mercato dell'energia elettrica") è stato consegnato al Consiglio federale il 22 dicembre 1995, il secondo ("Apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica") il 25 giugno 1997.

L'avamprogetto di Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), elaborato dal DATEC, è stato posto in consultazione tra il 18 febbraio e il 15 maggio 1998. Se sul principio dell'apertura il consenso è stato molto ampio, profonde divergenze sono emerse relativamente alla costituzione di una società unica di gestori di reti, all'indennizzo dei cosiddetti investimenti non ammortizzabili e al ritmo di apertura del mercato. La rielaborazione dell'avamprogetto e la definizione del messaggio si sono rivelate piuttosto complesse. Il Consiglio federale ha per finire presentato la sua proposta di legge il 9 giugno 1999. L'esame da parte delle Camere si è concluso da poco: il ritardo è stato causato tra l'altro dalla velocità dei cambiamenti sul mercato e dalla divergenza sul legame proposto dal Consiglio nazionale con la tassa di incentivazione, poi caduta nella votazione popolare del 24 settembre 2000. Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati hanno approvato il testo di legge in votazione finale il 15 dicembre 2000; dopo aver appianato le divergenze. La LMEE dovrebbe pertanto entrare in vigore nel corso del 2001. Per i dettagli si rimanda al messaggio separato concernente la nuova Legge cantonale sulla distribuzione di energia elettrica e al messaggio del Consiglio federale sulla LMEE.

Nella LDEE il Consiglio di Stato propone la costituzione di una società unica dei gestori di rete (di diritto privato): tutte le aziende e gli enti che posseggono o gestiscono reti dovranno farne parte. In tal modo tutti i consumatori avranno la garanzia dell'allacciamento e della fornitura. L'AET farà parte di questa società.

Con la LMEE i Cantoni conservano le loro competenze in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Essi non possono tuttavia emanare disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato definite nella legge sul mercato dell'energia elettrica. Eventuali monopoli sull'approvvigionamento o obblighi di acquisto sanciti direttamente o indirettamente nel diritto cantonale, nella misura in cui concernano consumatori finali, produttori di energia elettrica e aziende di approvvigionamento aventi diritto al transito di energia in virtù della LMEE, sono annullati con l'entrata in vigore della legge e devono quindi essere abrogati. Questo concerne direttamente l'AET e in particolare l'articolo della LAET che impone alle aziende di distribuzione di fare capo all'AET per l'energia di complemento e l'articolo che attribuisce all'AET il diritto esclusivo di rifornire direttamente i cantieri del Cantone o della Confederazione e le industrie con consumi superiori ai 20 MWh annui. Il Consiglio di Stato propone di mantenere queste prerogative dell'azienda durante la fase transitoria, fino cioè alla completa apertura del mercato, nella misura consentita dalla futura legge federale: le aziende di distribuzione dovranno così acquistare l'energia di complemento presso l'AET, nei sei anni di transizione, tranne che per la quota per la quale saranno libere fin dall'inizio di scegliere il rifornitore sul mercato (20% nei primi tre anni, 40% nel secondo triennio).

Un aspetto particolarmente delicato in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e delle necessarie trasformazioni aziendali è costituito dall'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e dell'accordo bilaterale sugli appalti pubblici tra la Svizzera e l'Unione Europea.

Nel messaggio sulla LMEE, il Consiglio federale ricorda che il CIAP "si prefigge in particolare di promuovere la competitività tra fornitori, garantire la parità di trattamento e assicurare la trasparenza e l'utilizzazione economica dei mezzi pubblici" e precisa che "se

le centrali elettriche (in particolare le aziende di distribuzione) sono organizzate in base al diritto pubblico o all'economia mista sottostanno alla legislazione sugli appalti pubblici per i loro acquisti di energia elettrica. Ciò significa che sono tenute, per l'elettricità che possono acquistare sul mercato aperto, a rispettare le disposizioni della procedura di aggiudicazione nella misura in cui i valori soglia fissati per le forniture e i servizi siano superati. Tale procedura relativamente onerosa costituisce per gli attori di diritto pubblico o di economia mista un notevole svantaggio nell'ambito della concorrenza sul libero mercato. Questo fatto accelererà senza dubbio la tendenza già in atto di privatizzare le centrali elettriche pubbliche”.

Questa interpretazione delle implicazioni del Concordato sull'apertura del mercato dell'elettricità appare dubbia. Il Consiglio di Stato ha sollecitato un chiarimento ai competenti servizi della Confederazione, anche alla luce dell'affermazione, contenuta pure nel messaggio sulla LMEE, in base alla quale “tenendo conto anche del disciplinamento nell'UE è opportuno chiedersi se nel Concordato intercantonale sugli appalti pubblici non converrebbe prevedere deroghe relative all'acquisto di elettricità”. La risposta ricevuta all'inizio del mese di novembre 2000, va nel senso di una interpretazione meno tassativa. Secondo Berna non sarebbe infatti necessario modificare il Concordato per evitare di penalizzare le aziende elettriche organizzate in base al diritto pubblico o all'economia mista. Nelle società ad economia mista, determinate competenze di nomina e di revoca in seno al Consiglio di amministrazione o all'Ufficio di revisione possono essere attribuite alla corporazione pubblica presente, con un interesse pubblico, nella società anonima. Queste competenze devono essere espressamente menzionate nello statuto della società (art. 762 CO).

È anche in considerazione di questi aspetti, che il Consiglio di Stato propende per la trasformazione dell'AET in società anonima di diritto privato, nella forma del gruppo di società organizzato come holding.

Per quanto attiene all'accordo bilaterale, la situazione è ancor più incerta. Nel messaggio sull'adesione ai bilaterali, il Consiglio federale afferma che l'accordo sugli appalti pubblici “si prefigge di portare verso una liberalizzazione reciproca” i settori non contemplati negli accordi del GATT sugli appalti pubblici, che la Svizzera ha sottoscritto. “Si tratta, da un lato, di ampliare il campo d'applicazione dell'accordo OMC ai distretti e ai Comuni e, dall'altro, di liberalizzare su base di reciprocità il mercato per quanto riguarda l'aggiudicazione di commesse pubbliche, a partire da un determinato valore soglia, da parte di enti pubblici e privati preposti agli acquisti nei settori dei trasporti ferroviari, dell'erogazione di gas e calore, delle telecomunicazioni, nonché da parte di committenti privati nei settori dell'erogazione di acqua ed elettricità e della fornitura dei servizi di trasporto” (capitolo 222, pag. 71).

L'accordo bilaterale “assoggetterà alle regole d'appalto anche tutte le imprese private attive in questi settori in virtù di un diritto esclusivo o speciale”. Questo assoggettamento riguarda anche le imprese private per appalti nella “messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica” (capitolo 223.2, pag. 73). Occorrerà che le autorità federali chiariscano le incertezze interpretative e di effettiva applicabilità dell'accordo.

VI. IL QUADRO LEGISLATIVO IN TICINO

1. La LMSP e la LAET

Il sistema di distribuzione dell'energia elettrica nel Cantone Ticino è retto dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907 e dalla Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET) del 25 giugno 1958.

In base alla LMSP i Comuni hanno la facoltà di assumere direttamente o di concedere a terzi l'esercizio dei servizi di interesse pubblico, in particolare la distribuzione di energia elettrica. Nel caso in cui il servizio di interesse pubblico venga affidato a terzi, questo deve avvenire attraverso un atto di concessione approvato dall'Assemblea comunale, rispettivamente dal Consiglio comunale.

Attualmente operano sul territorio cantonale 18 aziende di distribuzione, delle quali una di tipo privato (Società Elettrica Sopracenerina) e una di tipo cooperativo (Cooperativa Elettrica di Faido). Le altre sono aziende municipalizzate che si limitano per lo più al servizio di distribuzione nel Comune di sede. Sei aziende distribuiscono energia elettrica in altri Comuni convenzionati; solo tre aziende (Aziende Industriali di Lugano, Azienda Elettrica di Massagno, Aziende Municipalizzate di Bellinzona) hanno convenzioni che estendono il servizio su un territorio che comprende più di quattro Comuni. Il comprensorio più esteso è quello della Società Elettrica Sopracenerina, che ha stipulato convenzioni di "privativa" con oltre 100 Comuni del Sopraceneri e della Mesolcina. Dopo la modifica della LMSP del 5 ottobre 1999, diversi Municipi hanno deciso o messo in cantiere una trasformazione della natura giuridica della società (privatizzazione).

La configurazione attuale delle zone di distribuzione ha origini storiche; infatti, verso la fine del secolo scorso e l'inizio del '900, alcuni centri costituirono una propria azienda elettrica, con lo scopo di assicurare soprattutto il servizio di illuminazione pubblica. Alle aziende comunali si affiancarono società private quali la Società Elettrica Locarnese e la Società Elettrica Tre Valli, la cui fusione costituì in seguito la SES.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, che entrò in vigore il 12 dicembre 1907 con carattere organizzativo, ebbe primariamente lo scopo di regolare la procedura formale per l'assunzione dei servizi di interesse pubblico. Vennero così date ai Comuni le opportune garanzie giuridiche ed economiche affinché il servizio pubblico non fosse sottoposto ad eccessivi interessi privati o eccedesse le capacità finanziarie del Comune.

La legge definisce alcune condizioni che devono essere rispettate negli atti di concessione fra aziende e Comuni. Fra queste l'indennizzo minimo che l'azienda deve corrispondere al Comune per il cosiddetto diritto di privativa (10% del ricavo per le forniture fatte nel Comune alle economie domestiche e all'artigianato, 5% sulle forniture industriali ed agricole - modifica del 15.12.1981) e l'applicazione di tariffe uguali nell'intero comprensorio di distribuzione delle aziende. La maggioranza dei Comuni ha optato per la concessione del servizio di distribuzione in privativa ad altre aziende municipalizzate o private, beneficiando in questo modo degli introiti previsti dall'art. 35a LMSP.

Siccome le concessioni venivano stipulate direttamente dai singoli Comuni con le aziende distributrici, esse avevano scadenze diverse. La possibilità che più Comuni potessero costituirsi in consorzio allo scopo di organizzare un diverso sistema di distribuzione all'interno del loro comprensorio, proprio per questa forma di vincolo, diventò più teorica che reale.

Attraverso la modifica del 15.12.1981 venne introdotto nella LMSP l'art. 44, con il quale si allineò la scadenza di tutte le concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica al 31.12.2000. Non sono soggette a questa disposizione le concessioni stipulate prima del 15.12.1981 ed aventi scadenza dopo il 31.12.2000; si tratta in totale 36 concessioni di altrettanti Comuni con la SES.

Con decisione del 5 ottobre 1999, il Gran Consiglio ha modificato la LMSP. Con questa modifica si è deciso di attribuire alle aziende municipalizzate lo status di società con personalità giuridica propria, conferendo ai Comuni la competenza di trasformare le aziende municipalizzate in società anonime, con proprietà delle azioni pubblica, mista o privata. La trasformazione può riguardare la produzione, il commercio, la proprietà e la gestione delle reti, la distribuzione e altre attività. Il Consiglio di Stato aveva previsto anche la possibilità di trasformazione delle aziende in persone giuridiche di diritto pubblico, ma il Gran Consiglio ha rifiutato questa variante. Sono stati inoltre introdotti nuovi termini di allineamento della scadenza delle concessioni, che i Comuni possono rinnovare dopo il 31 dicembre 2000. Le nuove scadenze sono state stabilite per il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2007. Entro questi termini i Comuni possono decidere se assumere la distribuzione e la proprietà degli impianti.

Le concessioni che scadono prima di questi termini e che vengono rinnovate, non possono contenere disposizioni in contrasto con le nuove leggi federali e cantonali; qualora le contengano, la LMSP stabilisce l'inefficacia delle concessioni. Quanto alle 36 concessioni che erano state stipulate o rinnovate prima dell'entrata in vigore (22 gennaio 1982) della modifica della LMSP del 15 dicembre 1981, con la quale si erano riallineate le altre scadenze al 31 dicembre 2000, bisogna distinguere tra quelle che scadranno prima della liberalizzazione completa del mercato e quelle scadranno dopo. Dieci di queste concessioni decadono fra il 2001 e il 2007; le altre 26 decadono tra il 2008 e il 2011, a liberalizzazione completata. Per queste 26, la nuova legislazione federale vanifica di fatto il diritto esclusivo concesso dal Comune alla SES di rifornire i consumatori nel Comune concessionante. Sempre per queste 26 concessioni e per le altre 10, il diritto di fornitura esclusiva non sussisterà più già dal momento dell'entrata in vigore della nuova legge federale, nella misura in cui nei rispettivi Comuni vi saranno consumatori eleggibili o idonei, cioè liberi di scegliere presso chi acquistare l'energia elettrica. Si tratta in ogni caso di grossi consumatori (con consumi superiori a 20 GWh nei primi tre anni dall'entrata in vigore della LMEE e a 10 nel secondo triennio). Inoltre va tenuto presente che fin dall'inizio i piccoli consumatori saranno liberi di acquistare elettricità dove vorranno, se prodotta in piccoli impianti a partire da energie rinnovabili. La SES, nei Comuni menzionati, manterrebbe il diritto di trasportare l'elettricità fino ai clienti eleggibili o idonei per tutta la durata della concessione, ma dovrebbe comunque trasportare anche l'energia che questi clienti dovessero acquistare presso un'altra azienda. La cosiddetta indennità di privativa verrebbe comunque versata ai Comuni al più tardi fino al 31 dicembre 2007, sempre che il Comune abbia rinnovato la concessione fino a quella data. Dopo il 31 dicembre 2007, i Comuni non potranno più pretendere in ogni caso l'indennizzo, decadendone totalmente la ragione con la liberalizzazione completa.

La modifica della LMSP del 5 ottobre 1999, proposta dal Consiglio di Stato come passo intermedio in attesa delle nuove leggi, ha avviato un processo di trasformazione delle aziende municipalizzate, consentendo loro di prepararsi in modo adeguato all'imminente apertura del mercato.

2. Le nuove proposte di legge nel Cantone

La Commissione speciale incaricata dal Consiglio di Stato di procedere alla revisione del quadro legislativo che regola l'utilizzazione delle acque ed il sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nel novembre 1997 ha consegnato al Dipartimento finanze ed economia i rapporti intermedi sulla revisione della LUA e sulla nuova LDEE. Il DFE ha dal canto suo elaborato un documento di lavoro sui futuri scenari per l'AET. I tre

testi sono stati messi in preconsultazione all'inizio del 1998 e poi, sotto forma i rapporti finali, in consultazione ufficiale nella primavera del 1999.

2.1 La revisione della Legge sull'utilizzazione delle acque

Questa legge, la cui entrata in vigore risale alla fine del secolo scorso, fu concepita come efficace strumento legislativo per regolamentare l'utilizzazione delle acque, soprattutto a scopo idroelettrico. A giudizio del Cantone i suoi principi possono essere considerati in parte tuttora validi, anche se non vi sono mai stati adattamenti alle mutate esigenze conseguenti soprattutto all'evoluzione tecnica. La proposta revisione della legge si pone quindi i seguenti obiettivi:

- garantire in prima priorità il futuro approvvigionamento in energia elettrica del Cantone, attraverso una base legale solida che permetta di esercitare in maniera ottimale il diritto di riversione a beneficio del Cantone e quindi di recuperare le proprie forze idriche;
- procedere con una revisione delle disposizioni sulla scadenza della concessione (per sfruttamento acque), soprattutto dal profilo giuridico;
- promuovere l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- ridefinire i documenti che devono essere presentati con la domanda di concessione;
- adattare la legge alle nuove disposizioni federali sul limite massimo del canone d'acqua e prevedere, per casi particolari, la prevista possibilità di applicare un canone inferiore;
- rivedere le competenze fra Consiglio di Stato e Gran Consiglio (limite 2'000 kW per decisione del Consiglio di Stato);
- introdurre una procedura di autorizzazione, accanto a quella di concessione, per oggetti di poco conto, piccoli impianti idroelettrici, pompe di calore, irrigazione.

2.2 L'avamprogetto di Legge sulla distribuzione di energia elettrica

Il disegno di legge era stato elaborato dalla commissione speciale tenendo conto dei seguenti aspetti:

- la scadenza (fissata allora) al 31.12.2000 delle concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica;
- il mantenimento del concetto di servizio pubblico;
- la separazione delle norme relative alla distribuzione di energia elettrica dalla LMSP;
- l'autonomia aziendale per il settore della distribuzione dell'energia elettrica in vista dell'evoluzione del mercato e delle esigenze di razionalizzazione del servizio;
- la necessità di trasparenza nel servizio, nella struttura delle tariffe e nella contabilità.

La Commissione aveva quindi considerato tre possibili modelli:

- sistema di distribuzione attuale
- sistema organizzato su un'unica azienda cantonale
- sistema intercomunale

Per la scelta del modello erano stati considerati i seguenti criteri:

- mantenere l'autonomia comunale nella distribuzione dell'energia elettrica;
- stimolare la concorrenza nella distribuzione dell'energia elettrica in comprensori più o meno vasti;
- provocare una modifica della struttura giuridica delle aziende municipalizzate;
- garantire il mantenimento del servizio pubblico (equilibrio nelle condizioni minime di fornitura su tutto il territorio);

- permettere il transito di terzi sulla rete;
- creare un'organizzazione di base adattabile immediatamente ai cambiamenti che si prospettano a livello di liberalizzazione del mercato nazionale ed internazionale.

Dopo un'approfondita valutazione, la scelta commissionale era caduta sul sistema intercomunale, con le seguenti caratteristiche principali:

- i Comuni decidono di unirsi in comprensori per la messa a concorso del servizio di distribuzione dell'elettricità;
- i Comuni devono essere contigui;
- il consumo annuo nella zona deve essere almeno di:
 - 60 GWh per una densità della popolazione inferiore a 50 abitanti/km²
 - 100 GWh per una densità della popolazione da 50 a 120 abitanti/km²
 - 140 GWh per una densità della popolazione da 120 a 200 abitanti/km²
 - 250 GWh per una densità della popolazione da 200 a 800 abitanti/km²
 - 500 GWh per una densità della popolazione superiore a 800 abitanti/km²

Il bando di concorso avrebbe dovuto soddisfare requisiti minimi, validi in tutto il Cantone; sarebbe spettato alle singole trattative e al mercato stabilire eventuali requisiti supplementari.

Per la soluzione del problema rappresentato dal transito e dall'utilizzazione della rete da parte di terzi - nel caso ad esempio che una società si fosse aggiudicata la distribuzione in una zona in cui la rete non le appartiene - vi erano essenzialmente due possibilità: l'acquisto della rete nel territorio in oggetto e il pagamento di un'indennità di transito. Il progetto commissionale limitava gli indennizzi ai Comuni ad un massimo del 10% e 5 % e obbligava le aziende con un comprensorio sovracomunale ad avere una personalità giuridica propria, di diritto pubblico o privato. In tal senso il Gran Consiglio ha già accettato alcune modifiche della LMSP (decisione del 5 ottobre 1999) proposte dal Consiglio di Stato in attesa della definizione del quadro legale federale.

2.3 Il progetto di nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica

Tenuto conto delle proposte formulate in seguito a livello federale (LMEE) e delle decisioni adottate dalle Camere e in votazione popolare, nonché dei cambiamenti intervenuti nel frattempo sul mercato, anche a livello cantonale, il Consiglio di Stato ha deciso di rimaneggiare sostanzialmente l'avamprogetto di legge commissionale, optando per un modello più innovativo e maggiormente in sintonia con la legge federale, anche se va detto che l'avamprogetto commissionale non era, nella sostanza, incompatibile con la LMEE.

La nuova legge sulla distribuzione dell'energia elettrica in Ticino prevede i seguenti punti:

- creazione di un comprensorio unico cantonale;
- creazione di una società unica (di diritto privato) dei gestori di rete, alla quale partecipano le aziende di distribuzione, i Comuni possessori di reti e l'AET, con una quota proporzionale al valore delle reti;
- obbligo della società di rete di allacciare tutti i consumatori finali, con tariffe di transito non differenziate in base alla distanza;
- nella fase transitoria, obbligo delle aziende di distribuzione di acquistare l'energia di complemento presso l'AET, fatti salvi i diritti stabiliti dalla LMEE;
- limitazione della competenza della società di rete alla gestione della rete cantonale di distribuzione e di transito;

- soppressione delle indennità di “privativa” ai Comuni; nella fase transitoria, fino alla completa apertura del mercato, l’indennizzo viene stabilito con un tetto massimo del 10% (economie domestiche e artigianato) e del 5% (industrie e agricoltura) sulle forniture nel Comune
- facoltà per i Comuni di introdurre concessioni per l’uso del suolo pubblico (reti);
- facoltà per i Comuni di prelevare tasse di concessione per l’uso del suolo pubblico;
- istituzione dell’Autorità garante della concorrenza sulla rete a media e bassa tensione, in particolare con il compito di pubblicare regolarmente i prezzi (confrontabili) delle aziende elettriche.

I dettagli della nuova LDEE sono presentati con messaggio separato. Ad esso si rinvia.

VII. IL NUOVO RUOLO DELL’AET

All’inizio del 1998, quando ancora la Confederazione non aveva elaborato nemmeno l’avamprogetto di LMEE, il Dipartimento delle finanze e dell’economia aveva ritenuto opportuno presentare un documento di lavoro su alcuni possibili indirizzi per il futuro dell’AET. Il DFE ipotizzava in particolare la creazione di una società per l’acquisto e la vendita di energia (CELT). Questa società, nella quale sarebbe entrata l’AET, sarebbe stata costituita con la partecipazione di enti pubblici e privati; suo compito primario sarebbe stato quello di commerciare energia elettrica quale acquirente e rivenditore alle aziende di distribuzione nel Cantone o al di fuori di esso.

Lo scenario ipotizzato circa il futuro ruolo dell’AET aveva per molti aspetti anticipato i cambiamenti poi proposti a livello federale e quelli prodottisi sul mercato. Partendo da quel documento di riflessione, il Consiglio di Stato ha concordato con il Consiglio di Amministrazione dell’AET l’elaborazione di un progetto di pianificazione strategica di posizionamento dell’AET in un mercato liberalizzato. Un primo rapporto è stato consegnato al Consiglio di Stato nel settembre 1998. Il rapporto definitivo è stato consegnato il 20 marzo 2000. Ad esso sono allegati il parere del prof. Henry Peter e dell’avv. Giovanni Stucchi sulla modifica della forma giuridica dell’AET (19 febbraio 1999) e il rapporto Fidirevisa sulla valutazione del capitale economico dell’AET al 31 dicembre 1998.

Ricevuti questi documenti, il Consiglio di Stato ha richiesto alla Direzione e alla Presidenza dell’AET un rapporto supplementare sulle scelte strategiche che l’azienda intende affrontare sui punti forti e deboli dell’attuale management dell’AET, in vista della liberalizzazione del mercato. La documentazione supplementare è stata consegnata il 6 aprile 2000.

Sulla base di questa cospicua documentazione e delle discussioni avvenute in seno al Consiglio di amministrazione dell’azienda, in cui il Consiglio di Stato è rappresentato dai direttori del DFE e del Dipartimento del territorio, il Governo ha potuto elaborare la proposta di trasformazione dell’AET e di revisione totale della LAET.

Con la trasformazione, il ruolo dell’AET viene adattato al mutato scenario di mercato: non più azienda cantonale cui spetta il compito esclusivo di rifornire l’energia di complemento alle aziende distributrici, tramite propri impianti di produzione, partecipazioni e acquisti, ma azienda industriale concorrenziale sul mercato aperto, che contribuisce a coprire il fabbisogno di energia elettrica del Cantone, con competenze estese a tutti gli ambiti del mercato elettrico, che cerca di acquisire quote di mercato fuori del Cantone e in particolare in Italia, restando tuttavia garante del mantenimento in Ticino di un centro di competenza e della proprietà delle forze idriche cantonali. **Da azienda pubblica con funzioni anche**

economiche, l'AET diventa azienda economica con funzioni anche di pubblico servizio.

Con la liberalizzazione dei mercati e le nuove possibilità di trasmissione e gestione dell'energia elettrica permesse grazie ai progressi tecnologici, viene dunque meno la missione aziendale che aveva caratterizzato l'AET al momento della sua fondazione. L'interesse generale di rifornire il Cantone Ticino con una quantità sufficiente di energia ad un prezzo competitivo può infatti essere adeguatamente garantita dal mercato senza l'intervento di un attore pubblico.

Si pongono quindi in sostanza tre alternative per la gestione dell'AET:

- vendere l'azienda ad un partner esterno che trasferisce in blocco l'energia che manca ai ticinesi, il suo "know how" di vendita e i suoi prodotti;
- concentrare gli sforzi sulla produzione, che presenta costi competitivi rispetto alla media europea, ma è comunque dipendente dall'andamento idrologico (l'AET non dispone di bacini di accumulazione) ed esigerebbe un appoggio per la commercializzazione del prodotto (verosimilmente un "attore globale" come nella prima ipotesi);
- creare in Ticino un centro di competenza sull'energia che sappia gestire le risorse idriche locali, ma che sappia anche ampliare le proprie conoscenze nel campo del commercio e dei servizi.

Il Consiglio di Stato, d'intesa con il Consiglio di amministrazione e la Direzione dell'AET, ritiene quest'ultima soluzione la più adeguata per valorizzare gli investimenti umani e finanziari che i pionieri hanno operato dal 1958 e creare una cultura aziendale capace di rispondere ai bisogni del Paese e della sua economia.

Questa impostazione permette di:

- mantenere la piena titolarità (nominale e funzionale) degli impianti elettrici già attualmente proprietà del Cantone e di quelli di cui disporremo in futuro con la fine delle concessioni alle "Partnerwerke" o a terzi (Ritom), garantendo dunque la piena redditività di queste strutture nell'interesse del cittadino ticinese;
- assicurare la gestione degli elettrodotti esistenti sul suolo cantonale, garantendo la qualità del servizio anche nelle regioni più discoste del territorio cantonale; un'evenienza che, come ha insegnato la vicenda OFIMA-Bedretto, sarebbe tutt'altro che sicura con l'intervento di entità che non hanno il proprio focus di mercato incentrato sul nostro Cantone (nell'ambito della propria ristrutturazione aziendale, l'OFIMA ha tagliato alcune attività giudicate non redditizie tra cui l'elettrodotto che serviva la Valle Bedretto, rischiando di lasciare questa località senza approvvigionamento se non fosse intervenuta l'AET a ritirare e ristrutturare la linea. Questa circostanza esemplifica bene la differenza di comportamento nei confronti dello spazio ticinese tra imprenditori d'oltre Gottardo e l'AET);
- costruire e mantenere in Ticino un sapere ("know how") nel campo tecnico e commerciale dell'elettricità che permetta di promuovere la piazza economica cantonale e di rafforzare le basi per lo sviluppo del sistema economico ticinese;
- difendere i posti di lavoro esistenti e svilupparne di nuovi in settori chiave (commercio, programmazione, informatica), in particolare nelle regioni più sfavorite compatibilmente con le esigenze di competitività aziendale.

Per dare attuazione a questo programma è però necessario, vista la taglia relativamente minuta dell'azienda nel confronto nazionale ed internazionale, ricercare alleanze specifiche nei diversi settori di intervento. In questo modo sarà possibile offrire ai clienti le condizioni più vantaggiose e mantenere l'autonomia decisionale e di sviluppo dell'AET.

Soprattutto appare importante evitare uno scontro tra gli attori ticinesi, che limiterebbe le possibilità di sopravvivenza reale delle singole entità e trasformerebbe di fatto il nostro Cantone in uno sportello di grandi gruppi esterni. In questo senso l'AET ha promosso un accordo di collaborazione, sottoscritto all'inizio del corrente anno da tutte le aziende pubbliche e private del Cantone con le quali l'AET intrattiene relazioni commerciali dirette, per permettere di sviluppare un indirizzo di mercato comune, assicurando in particolare la valorizzazione dei beni pubblici del settore (produzione e rete) e organizzando al meglio le funzioni a rischio (commercio all'ingrosso e al dettaglio).

VIII. LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AET

1. La trasformazione giuridica

Nell'ambito dell'analisi della forma giuridica sono state confrontate quattro varianti giuridiche e organizzative.

- forma giuridica attuale
- forma giuridica attuale con competenze supplementari
- trasformazione in società di diritto privato
- trasformazione in una struttura di holding

La trasformazione di società di diritto pubblico in società di diritto privato sembra essere l'unica soluzione per molte aziende elettriche che intendono partecipare attivamente al mercato. Come società di diritto privato viene prediletta la società anonima. Si constata poi come diverse aziende pubbliche - una volta trasformate in SA - hanno iniziato e sviluppato piani di privatizzazione, per permettere a nuovi investitori di partecipare al capitale sociale. Comunque per consentire un certo controllo da parte dell'ente pubblico si nota come la soluzione di privatizzazione parziale (mantenimento di una quota di partecipazione >50%) sia preferita ad una privatizzazione totale.

La struttura holding è la struttura giuridica ed amministrativa più adeguata alle esigenze future. In essa sono raggruppate le seguenti caratteristiche: flessibilità, organizzazione efficiente, sopravvivenza a lungo termine, potenziale innovativo, orientamento verso il profitto e capacità di cooperazione. La costituzione di una holding crea potenziali che favoriscono l'orientamento verso il mercato, l'organizzazione, la motivazione e i sistemi di gestione nell'azienda, in particolare in funzione di alleanze che possono trasformarsi in società comuni tra diversi partners.

Orientamento di mercato

La nuova struttura aziendale consente di orientare diversi settori commerciali dell'azienda in modo più mirato verso le specifiche esigenze di mercato e allo stesso tempo di fissare chiaramente le competenze commerciali all'interno del gruppo aziendale. La diminuzione delle unità operative facilita l'orientamento al mercato e migliora la sua penetrazione grazie alla semplificazione dei processi decisionali.

Organizzazione

L'introduzione di prescrizioni chiare, la definizione e la delega delle responsabilità per i risultati ottenuti, riducono l'esigenza dei controlli all'interno dell'organizzazione. La direzione della holding viene sgravata dei suoi compiti operativi e l'elasticità globale del gruppo aziendale aumenta. L'introduzione di nuovi campi d'attività e l'assunzione di aziende per ampliare il portafoglio seguono un'articolazione organizzativa più semplice.

Motivazione

Con l'assegnazione precisa delle responsabilità si trasmette la motivazione necessaria per le iniziative aziendali alla direzione e ai dipendenti delle società affiliate. Il risultato delle singole unità, la possibilità di influire sul successo aziendale e l'identificazione dei collaboratori con gli obiettivi aziendali migliorano la motivazione di tutti i dipendenti. Una maggiore disponibilità verso le innovazioni migliora il successo commerciale delle unità aziendali.

Sistemi di gestione

In merito alla gestione generale della holding, la trasparenza sulla redditività dei singoli settori commerciali consente di concentrarsi maggiormente sul management delle competenze e delle strategie necessarie per ampliare l'azienda. La netta scissione, anche a livello legale, delle unità aziendali migliora la possibilità di cooperare con altre aziende grazie a una valutazione dei rischi più chiara.

La struttura di holding di diritto privato offre quindi maggiori vantaggi.

In termini di flessibilità, spettro d'azione e concorrenzialità, efficienza e razionalizzazione della struttura, il Consiglio di Amministrazione dell'AET Holding dispone di maggiore libertà decisionale. Il processo decisionale è più breve e più adatto ad un mercato energetico che dovrebbe diventare estremamente concorrenziale e basato sulla rapidità di azione.

Se si considerano le sinergie e le alleanze a livello nazionale e/o internazionale, vi sarebbe un livello supplementare di partecipazione. L'ente pubblico sarebbe egualmente tutelato se sottoscrivesse la totalità del capitale azionario alla sua emissione e potrebbe poi decidere secondo gli sviluppi del mercato se continuare a detenere la totalità del capitale o se aprire il capitale ad altri partner e in quale misura. Anche in caso di apertura del capitale azionario a terzi il Cantone potrebbe continuare a controllare la società ad esempio conservando la maggioranza delle azioni e dei voti, utilizzando azioni con diritto di voto privilegiato, buoni di partecipazione o stabilendo limiti massimi di azioni per ciascun azionista.

Circa la disponibilità di mezzi propri e di finanziamenti, si ritiene possibile, in particolare vista l'attuale situazione finanziaria dell'azienda, dotare il Gruppo AET di sufficienti mezzi propri per assicurare la competitività sul mercato. Il fatto di dovere ottenere crediti rilasciati sulla base di criteri commerciali permetterebbe inoltre di evitare il finanziamento di operazioni che non offrono le necessarie garanzie finanziarie.

La soluzione holding di diritto privato consente uno sgravio dell'impegno finanziario del Cantone, che avrà la facoltà di determinare esattamente il proprio impegno nella società, stabilendo il capitale sociale o concedendo eventuali prestiti o garanzie, poiché il Cantone rimane azionista della holding. Inoltre, eventuali aumenti di capitale sarebbero comunque soggetti alla sua approvazione. Aumenti di capitale che dovessero essere necessari permetterebbero invece di finanziare operazioni a condizioni vantaggiose e senza l'intervento dello Stato.

La variante holding garantisce inoltre il mantenimento di una fonte di reddito per l'ente pubblico, assicurando maggiore flessibilità e permettendo al Cantone (nella propria qualità di azionista) di decidere quale parte di utile distribuire. Resta comunque da notare che gli utili del Gruppo AET verrebbero, in massima parte, realizzati a livello delle società operative e non della holding. Gli utili di quest'ultima dipenderebbero quindi da quanto deciso dagli azionisti di ciascuna società operativa.

Come detto, l'attività dell'AET non deve più essere rivolta unicamente alla garanzia dell'approvvigionamento elettrico del Cantone, quanto piuttosto alla creazione di

un'impresa industriale forte e capace di qualificare con la sua presenza la piazza economica ticinese e di costituire legami con altri attori attivi in questo contesto, in funzione di uno sviluppo competitivo del sistema economico cantonale. Questa attività presuppone la massima flessibilità e rapidità di azione da parte dell'azienda.

Il Cantone continuerebbe a determinare le linee strategiche del Gruppo AET nella propria qualità di azionista (quindi tramite il controllo che eserciterà sul Consiglio di amministrazione composto da professionisti competenti di sua scelta), almeno fino a quando vorrà mantenere la maggioranza del capitale azionario.

2. Nuova struttura societaria e organizzazione

Si propone quindi la trasformazione dell'attuale azienda pubblica cantonale in una holding di diritto privato che agisce operativamente attraverso società anonime (prevedibilmente tre: commercio, tecnica e rete/impianti), in base all'esigenza di:

- separare la parte commerciale da quella di produzione e trasporto, per evitare che rischi derivati da operazioni finanziarie possano gravare sul valore degli immobili AET (in particolare centrali, linee),
- determinare traguardi societari, da conseguire con partner diversi a seconda del tipo di attività,
- permettere un controllo dei costi e possibilità di sviluppo concorrenziale anche all'interno del gruppo,
- evitare assestamenti sul passato (abitudine).

La scelta dell'organizzazione facente capo ad una holding si è rilevata preferibile rispetto ad altre soluzioni (in particolare società separate ma coordinate attraverso il controllo pubblico diretto), in quanto vantaggiosa dal profilo:

- fiscale (esenzione dell'utile derivato da dividendi e parzialmente del ricavo dalla vendita di partecipazioni; nessuna esigenza per ora di rivedere norme tributarie particolari),
- gestionale (il vertice giuridico del gruppo coincide con la direzione generale),
- della flessibilità nella struttura azionaria (possibilità di gestire l'entrata di nuovi soci senza che questi partecipino alla società madre),
- della distribuzione di eventuali bonus all'interno del gruppo (riequilibrio tra le parti a seguito di valutazioni ponderate),
- della sicurezza (mantenere le partecipazioni al di fuori del rischio commerciale).

La separazione delle funzioni centrali (amministrazione centrale, personale, controlling, reporting, consolidamento, informatica, ecc.) da quelle specifiche, portate nella società holding, consente più flessibilità nell'apertura a terzi dell'azionariato. Disponendo di una società holding, si ampliano le possibilità di alleanze strategiche, visto che si crea un livello in più per possibili partecipazioni (rispettivamente, si crea un livello superiore al quale nessun terzo può accedere se così vuole l'azionista maggioritario).

Poiché giuridicamente ogni società anonima è un soggetto a sé stante e ogni società risponde per i propri debiti, la separazione della holding dalle altre attività consentirebbe di evitare un coinvolgimento diretto delle funzioni centrali in eventuali problemi finanziari di una delle società operative e soprattutto consentirebbe di separare ulteriormente le diverse attività (produzione, commercio, rete/impianti, ecc.) limitando i rischi di ciascuna attività alla società che se ne occupa. Ciò senza subire un trattamento fiscale più sfavorevole e/o senza che per questo i terzi partecipino indirettamente anche agli utili di altre società operative.

La seguente immagine illustra le diverse attività delle società e i flussi all'interno del gruppo:

Gruppo AET : Flussi interni




Figura 4: i flussi interni del gruppo AET nell'ipotesi di organizzazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Verso l'esterno, i flussi maggiori si avranno attraverso la Commercio SA (acquisto di energia e di vettoriamento anche da terzi e vendita di energia a terzi). Anche le altre società svilupperanno però le attività di acquisto e vendita (investimenti, servizi) a terzi.

3. Il valore di mercato del gruppo AET

Nella primavera del 1999 è stata eseguita una perizia per la determinazione del valore aziendale. Il metodo utilizzato del Discounted Cash Flow ha permesso di determinare un valore di mercato di circa 300 milioni di franchi. Occorre tuttavia precisare che tale importo rappresenta unicamente un valore oggettivo di riferimento teorico che non va confuso con il prezzo. Il prezzo di un pacchetto azionario dipende infatti sia da valutazioni oggettive (considerate nello studio), che da valutazioni soggettive, dalla forza contrattuale o da particolari attese ed interessi delle parti.

4. Aspetti relativi alla proprietà

4.1 Trasferimento delle partecipazioni Ofima, Ofible e Verzasca

La trasformazione dell'AET da ente pubblico a società anonima con capitale azionario inizialmente in mano al Cantone nella misura del 100%, pone la questione delle partecipazioni azionarie del Cantone alle società di produzione di energia idroelettrica: Officine idroelettriche della Maggia SA, Officine idroelettriche di Blenio SA e Verzasca SA. Per rafforzare la posizione dell'AET e permetterle di affrontare meglio il mercato liberalizzato, il Consiglio di Stato intende trasferire all'AET le partecipazioni azionarie nelle tre società di produzione. Il controvalore di queste partecipazioni (da accertare peritalmente) verrebbe costituito in credito remunerato dello Stato verso l'AET. Ciò permetterebbe di ottimizzare gli oneri fiscali. Il trasferimento delle partecipazioni non viene tuttavia proposto immediatamente: il Consiglio di Stato deciderà il momento più opportuno per presentare al Gran Consiglio una proposta di trasferimento, ritenuto che in ogni caso è necessaria l'approvazione formale da parte dei Consigli di amministrazione della OFIMA SA, OFIBLE SA e Verzasca SA.

Il trasferimento delle partecipazioni è consentito dagli statuti delle tre società. Per OFIMA e OFIBLE, il CdA potrebbe opporsi nel caso in cui l'acquirente svolga "direttamente o indirettamente" un'attività in concorrenza con la società. L'AET, in quanto produttore di elettricità, nel mercato liberalizzato sarà indubbiamente in concorrenza con le tre società che hanno tra i loro scopi la produzione di energia elettrica. Tuttavia, a norma di statuto e di contratto di costituzione, l'approvazione, da parte dei Consigli di amministrazione, del trasferimento delle azioni non può essere rifiutata quando uno degli azionisti intenda trasferire azioni a un ente al quale egli partecipa in modo preponderante, oppure a un ente che avesse partecipazione preponderante alla sua impresa. Sarà questo il caso dell'AET, il cui capitale azionario sarà detenuto all'inizio interamente e in seguito in misura preponderante dal Cantone. Per la Verzasca, il contratto di fondazione stabilisce pure che il Consiglio di amministrazione non può rifiutare la cessione delle azioni: l'acquirente deve però accettare il contratto di fondazione.

Nel momento in cui il Consiglio di Stato deciderà di proporre la cessione all'AET delle partecipazioni alla OFIMA SA, OFIBLE SA e Verzasca SA, dovrà presentare al Gran Consiglio un messaggio per la modifica dei decreti del 1949 e del 1953 sugli atti costitutivi e sulle concessioni rilasciate alle tre società. In questi decreti, infatti, si fa espressamente riferimento allo Stato (Cantone) quale azionista. La cessione delle partecipazioni comporta quindi un adeguamento dei decreti.

4.2 Assetto proprietario delle società ed evoluzione futura

Nella fase immediatamente successiva alla trasformazione, il Cantone detterebbe tramite l'AET (holding) il 100% delle società partecipate di nuova costituzione (oltre alle quote attualmente di proprietà del Cantone nelle società già esistenti). L'intero patrimonio dell'AET sarebbe in pratica attribuito alle diverse società del gruppo, secondo i principi indicati sopra. In un secondo tempo, l'azionariato potrà essere aperto a terzi secondo modalità da determinarsi. La competenza di alienare azioni o di farne sottoscrivere di nuove è attribuita al Consiglio di Stato, che dovrà comunque mantenere al Cantone la maggioranza delle azioni e dei voti. Un'eventuale decisione di alienare a terzi la maggioranza delle azioni spetta al Gran Consiglio. Le medesime regole si applicheranno in caso di alienazione della maggioranza del capitale pubblico delle società partecipate, ma limitatamente alle società di produzione di energia idroelettrica alle quali siano stati trasferiti impianti attualmente di proprietà dell'AET pubblica.

5. Gli aspetti fiscali della trasformazione

Una valutazione delle implicazioni fiscali della trasformazione dell'AET in società anonima è stata effettuata nel parere commissionato dall'azienda al prof. Henry Peter e all'avv. Giovanni Stucchi. Il rapporto è stato consegnato l'11 febbraio 1999. La perizia ha esaminato la variante della trasformazione in società anonima unica e quella della trasformazione in gruppo di società nella forma della holding.

La trasformazione in una società unica dovrebbe essere, secondo i periti, la variante più economica; tuttavia, aggiungono i medesimi periti, esistono divergenze dottrinali al riguardo, per cui questa variante potrebbe avere esattamente lo stesso costo della trasformazione diretta in un gruppo di società (holding). Sconsigliata è invece la trasformazione in holding in due fasi (dapprima in una società unica e poi in una pluralità di società): in questo modo si cumulerebbero infatti gli oneri fiscali dei due passaggi.

Per la trasformazione diretta in holding, secondo la perizia, la rivalutazione degli attivi non è colpita da imposte; successivamente alla trasformazione, la/e società potrebbe/potrebbero effettuare sugli attivi rivalutati gli ammortamenti concessi dalla legislazione e dalla prassi fiscale vigente. Al momento della costituzione, la nuova AET holding dovrà invece versare alla Confederazione la tassa di bollo di emissione dell'1%, in base al valore venale dei beni conferiti (la perizia menziona che su quest'obbligo fiscale la dottrina è tuttavia divisa: una parte degli autori ritiene che nel passaggio da ente pubblico a società di diritto privato la tassa di bollo non sia dovuta). Non sarà per contro in ogni caso dovuta la tassa di bollo federale di negoziazione. La trasformazione dell'AET non soggiace nemmeno all'imposta preventiva, né causerà esborsi in relazione all'IVA (sarà necessaria la procedura di notifica). Sul piano cantonale, i periti ricordano che il Cantone e i suoi stabilimenti sono esenti dall'imposta sugli utili immobiliari, mentre il trasferimento di immobili è soggetto ad una tassa proporzionale pari all'1,1% a carico di chi richiede l'iscrizione del trapasso e delle parti. A meno che si possa far accettare la tesi dell'assenza di trasferimento di proprietà, secondo i periti la tassa di iscrizione a registro fondiario sarà sicuramente dovuta in relazione ad ogni immobile attualmente dell'AET.

IX. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE

La revisione della Legge istitutiva l'AET è prevista dalle Linee direttive 2000-2003. Nel primo aggiornamento dell'ottobre 2000, alla scheda programmatica n. 1, si afferma che per quanto concerne la nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica, la nuova legge sull'utilizzazione delle acque e la riforma della legge istitutiva l'AET "dopo la votazione popolare federale del 24 settembre (tasse energetiche) e dopo le decisioni del Consiglio degli Stati in merito alla nuova legge sul mercato dell'energia elettrica, il DFE presenterà i tre progetti entro fine 2000, con priorità alla revisione della legge AET". Con il presente messaggio si dà seguito a questo impegno programmatico.

Con la riforma della LUA e la nuova LDEE, il progetto di legge qui presentato realizza inoltre le misure 56, 57 e in particolare 59 del documento "Strategia e misure puntuali di sostegno al rilancio economico in Ticino" del marzo 1999. La misura 56 (misura portante) prevede la revisione della LUA, della LMSP e della LAET in vista dell'apertura del mercato dell'energia elettrica; la misura 57 prevede l'uniformazione della struttura tariffaria per la fornitura di elettricità per garantire una maggiore trasparenza del mercato; la misura 59 ipotizza la privatizzazione dell'AET.

La revisione della LAET non comporta conseguenze sul personale. Per il Cantone la trasformazione della natura giuridica dell'azienda non presenta oneri finanziari.

X. CONCLUSIONI

Per l'AET la liberalizzazione del mercato elettrico costituisce un profondo cambiamento dell'ambiente esterno all'impresa, che obbliga il Cantone a modificare l'attuale missione aziendale. Il Consiglio di Stato condivide nella sostanza le proposte del Consiglio di amministrazione e della Direzione dell'AET. In particolare ritiene necessario poter dare anche all'Azienda Elettrica Ticinese, come è stato il caso per le aziende municipalizzate, maggiore flessibilità e spazio di manovra, affinché l'azienda possa operare in un mercato che si delinea molto più dinamico rispetto a quello che ha caratterizzato finora il settore elettrico.

La trasformazione dell'AET in società di diritto privato non avrà necessariamente quale conseguenza la privatizzazione totale della società, bensì permetterà l'apertura del capitale azionario ai privati, ma anche ad altri enti pubblici, quali ad esempio i Comuni, che a loro volta si trovano in Ticino nella posizione di dover decidere sull'indirizzo da dare alla distribuzione dell'energia elettrica sui propri comprensori. In tal senso non si può escludere a priori l'estensione dell'attività dell'AET anche al settore della distribuzione, come del resto chiesto attraverso l'iniziativa parlamentare Paglia del 26 giugno 1995. Al momento, la collaborazione ricercata con le società di distribuzione che operano a livello cantonale ed attuali clienti dell'AET, come prospettato anche nel rapporto della stessa AET, esclude un impegno diretto dell'azienda nella distribuzione. La legge deve tuttavia prevedere sin d'ora questa facoltà.

La Commissione speciale dell'energia e con essa il Gran Consiglio, approvando il rapporto del 13 giugno 2000 sull'iniziativa Paglia, si sono espressi in favore di una riforma che dia all'AET la massima agilità e tempestività nell'affrontare un mercato aperto alla concorrenza. La Commissione ha evidenziato l'opportunità di allargare i compiti dell'AET anche al settore della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica. Nello stesso rapporto viene pure sottolineata la possibilità di costituire un'unica società di rete alla quale partecipino, con l'AET, tutte le attuali aziende concessionarie o municipalizzate. L'indirizzo è condiviso dal Consiglio di Stato, che per altro aveva già valutato in modo positivo uno scenario analogo prospettato dalla commissione speciale incaricata nel 1995 di studiare la revisione del quadro legislativo cantonale.

La costituzione di una holding in cui il capitale azionario sia, all'inizio, totalmente di proprietà del Cantone rappresenta la soluzione che permette di garantire la parziale "proprietà" cantonale su un servizio pubblico di primaria importanza e di operare la trasformazione in tempi brevi e quindi in concordanza con le esigenze poste da un mercato in rapida evoluzione. Il processo di trasformazione dell'AET deve iniziare subito. Considerata la dinamica in atto sul mercato e le strategie delle società che forzatamente richiedono costanti adattamenti, non si tratterà tuttavia di un cambiamento puntuale, bensì di un processo evolutivo. Il primo importante passo che il Consiglio di Stato ritiene necessario è la trasformazione della personalità giuridica dell'azienda.

Nella fase di transizione verso l'apertura completa del mercato, l'AET non necessiterà di una concessione per lo sfruttamento delle acque. Dopo questa fase, invece, l'azienda dovrà adattarsi alle disposizioni previste dalla Legge federale sulla protezione delle acque, vincolante per le nuove concessioni, in particolare rispettando le norme sui deflussi minimi. La Direzione AET ha stimato in tal caso una perdita di produzione negli impianti idroelettrici del cantone pari al 12%, ciò che rappresenta circa 112 milioni di kWh/anno. Il cambiamento proposto con il presente messaggio è necessario anche per affrontare questa situazione.

XI. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 2

Gli scopi dell'azienda vengono estesi rispetto a quelli stabiliti dalla legge del 1958 e dalle successive modifiche. L'AET potrà operare nel campo della produzione, del commercio, del trasporto e della distribuzione di energia, non solo di quella elettrica. Già l'attuale legge consente all'AET di intervenire nella produzione e commercializzazione di gas naturale ed energia alternative. Oltre a questi scopi, all'azienda è data facoltà di prestare servizi direttamente o indirettamente connessi con gli scopi menzionati.

Articolo 3

Per consentire all'AET di operare in modo concorrenziale sul mercato e di cogliere tutte le opportunità e i vantaggi dati dalla progressiva liberalizzazione è necessario trasformare l'azienda in una società di diritto privato, al fine di snellire le procedure decisionali, di permettere partecipazioni e alleanze di mercato. L'AET diventa così interamente competente e responsabile per le scelte strategiche e aziendali. Per garantire maggiore flessibilità all'azienda, si dà la possibilità di costituire società partecipate (pubbliche, miste o private), trasformando così l'AET in una società di partecipazioni (holding). La creazione di società anonime sotto il cappello dell'AET (per il trasporto, la produzione, il commercio, i servizi) consentirà alle aziende di agire settorialmente e autonomamente sul mercato, separando i livelli decisionali e quindi anche i rischi. Questa struttura darà inoltre maggiore agilità e flessibilità all'AET nel rispondere ai mutamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori.

Articolo 4

Questo articolo non scalfisce la competenza del Gran Consiglio di accordare le necessarie concessioni per l'esercizio dei diritti d'acqua, in base alla legislazione sull'utilizzazione delle forze idriche. Di fatto quindi, l'eventuale alienazione di un impianto di produzione di elettricità da parte dell'AET non potrebbe avvenire senza il consenso dell'autorità competente, considerato che l'eventuale acquirente dovrebbe comunque ottenere la concessione per l'utilizzazione delle acque.

Articolo 5

La competenza di stabilire l'ammontare del capitale azionario, il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione è attribuita al Consiglio di Stato. Questa scelta è dettata dalla necessità di consentire una rapida trasformazione dell'azienda, avuto riguardo a quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

Articolo 6

Nella fase di transizione fino alla completa apertura del mercato dell'energia elettrica, il capitale azionario dovrà essere detenuto a maggioranza dal Cantone. In tal modo sarà possibile procedere alle necessarie ristrutturazioni, che questa fase richiederà, dell'azienda mantenendo il potere decisionale in mano al Cantone.

La competenza di alienare azioni e di farne sottoscrivere di nuove (aumento di capitale) è attribuita diversamente nella fase di transizione e dopo la completa apertura del mercato. Nella fase di transizione si ritiene necessario consentire decisioni più rapide circa l'eventuale apertura del capitale ad altri azionisti, ritenuto che comunque il Cantone dovrà possederne almeno il 50% più 1 e dovrà controllare la maggioranza dei voti. Una volta realizzata la completa apertura del mercato, il capitale azionario potrà se del caso passare in maggioranza ad altri azionisti, anche privati, ma la competenza di decidere questo

passo è attribuita al potere legislativo. Si ritiene che un'eventuale cessione della maggioranza del capitale azionario a privati sia una decisione di particolare rilevanza politica, che non possa essere presa senza il coinvolgimento del Gran Consiglio (capoverso 5).

Analoga procedura è prevista (capoverso 6) per il capitale pubblico della o delle società partecipate limitatamente alle società di produzione di energia idroelettrica, in quanto future proprietarie degli impianti di produzione attualmente di proprietà dell'AET. Tale procedura non si applicherà invece a nuove società partecipate che dovessero essere successivamente costituite nell'ambito della holding.

Con il capoverso 4 si dà la competenza al Consiglio di Stato di riservare una quota del capitale all'azionariato popolare. In tal caso, potranno acquistare azioni dell'AET persone fisiche residenti in Ticino; questa possibilità consentirà anche ai dipendenti dell'azienda di diventare proprietari di una quota dell'AET. Con ciò si intende favorire il mantenimento della proprietà dell'AET, quale centro decisionale, in Ticino. Spetterà al Consiglio di Stato sondare la disponibilità dei cittadini, secondo modi e tempi che l'Esecutivo è abilitato a decidere.

Articoli 7 - 9

I poteri e le attribuzioni degli organi dell'azienda sono quelli stabiliti dal Codice delle obbligazioni. All'art. 8 si prescrive la definizione di un regolamento organizzativo, indispensabile per la delega della gestione alla Direzione.

Articoli 10 - 11

I rapporti di impiego all'interno dell'AET e delle società partecipate sono retti dal diritto privato. È auspicabile la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

Articolo 13

La legge del 1958 esonera l'AET dal pagamento di imposte e tasse che non siano quelle di concessione e di esercizio. Ai Comuni l'AET è tenuta però a versare un compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda, secondo un complesso meccanismo di calcolo. Diventando una società di diritto privato, in concorrenza con altri attori del mercato, l'AET non potrà più beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato. Si propone comunque di concedere all'AET un'esenzione fiscale nella fase transitoria, fino alla completa apertura del mercato, in base ai tempi stabiliti dalla legge federale (LMEE). Per questo si farà capo alle possibilità stabilite dalla LAID (art. 23 cpv. 3) e dalla Legge cantonale per l'innovazione (L-inn): si ritiene che la trasformazione dell'azienda e la soppressione del monopolio a suo vantaggio stabilito dalla LAET del 1958 configurino una trasformazione sostanziale dell'azienda, che ha quindi diritto alle agevolazioni previste dalla L-inn. Resta riservato il pagamento delle tasse di concessione e di esercizio.

Articoli 14 - 15

Sono qui definite le misure da adottare per la costituzione della società anonima, secondo le competenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di amministrazione dell'azienda. Con l'entrata in vigore della revisione legislativa, l'AET riprende gli attivi e i passivi dell'azienda cantonale.

Articolo 16

La norma transitoria stabilisce l'obbligo per le aziende di distribuzione di continuare ad approvvigionarsi presso l'AET per l'energia di complemento, secondo l'articolo 3 dell'attuale legge. L'AET potrà pure fornire direttamente l'energia necessaria ad opere e cantieri propri e del Cantone nonché a importanti opere federali, secondo quanto stabilito dall'articolo 3a della legge del 1958. Queste prerogative dell'AET decadranno progressivamente secondo l'apertura del mercato stabilita in base alla LMEE. Fin dall'inizio le aziende di distribuzione potranno acquistare liberamente l'energia elettrica per il quantitativo loro concesso dalla legge federale (20% nei primi tre anni, 40% nel secondo triennio).

Articolo 17

Per facilitare l'adattamento dell'azienda alla progressiva liberalizzazione del mercato, si prevede che l'AET non debba chiedere subito la concessione per lo sfruttamento delle acque tramite gli impianti di sua proprietà. Questa condizione di favore decadrà al più tardi al momento della completa apertura del mercato dell'elettricità. L'azienda potrà quindi attuare la necessaria ristrutturazione in maniera graduale e preparare la richiesta per le nuove concessioni.

Articolo 18

Il nuovo ruolo dell'AET non è più compatibile con i mandati pubblici affidati all'azienda tramite la legge cantonale sull'energia. Occorre pertanto abrogare le relative disposizioni.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 gennaio 2001 no. 5075 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto

Articolo 1

La presente legge disciplina la costituzione, gli scopi e l'organizzazione dell'Azienda Elettrica Ticinese.

Scopi

Articolo 2

L'Azienda ha per scopo la produzione, il commercio, il trasporto e la distribuzione di energia nonché la prestazione di servizi.

Natura giuridica e sede

Articolo 3

¹Sotto la ditta "Azienda Elettrica Ticinese" è istituita una società anonima con sede a Bellinzona.

²L'Azienda, attraverso la costituzione di società partecipate che perseguono gli scopi di cui all'art. 2 congiuntamente o alternativamente, si trasforma in società di partecipazioni (Holding).

Principi imprenditoriali

Articolo 4

L'Azienda Elettrica Ticinese può stipulare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione con i suoi scopi o atta a favorirne il raggiungimento. In particolare, può assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Può acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.

II. CAPITALE AZIONARIO E AZIONISTI

Articolo 5

Capitale azionario Il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Articolo 6

Azionisti

¹Il Cantone è azionista dell'Azienda Elettrica Ticinese.

²Il Consiglio di Stato può decidere di alienare azioni dell'Azienda a terzi o di farle sottoscrivere a terzi.

³Fino alla completa apertura del mercato dell'energia il Cantone deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

⁴Il Consiglio di Stato può favorire l'azionariato popolare, tramite la destinazione di una quota del capitale azionario a cittadini residenti.

⁵Per l'alienazione a terzi della maggioranza del capitale azionario è competente il Gran Consiglio.

⁶Le stesse regole si applicano per analogia all'alienazione della maggioranza del capitale pubblico delle società partecipate di produzione di energia idroelettrica alle quali siano stati trasferiti impianti di proprietà dell'Azienda statale.

III. ORGANI E RESPONSABILITÀ

Articolo 7

Organi

¹Gli organi dell'Azienda Elettrica Ticinese sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

²I poteri e le attribuzioni dell'assemblea generale, del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione sono regolati dalle disposizioni del CO sulla società anonima.

³L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti dell'Azienda Elettrica Ticinese decisi dal Consiglio di Stato.

Articolo 8

Gestione aziendale

¹In un regolamento organizzativo il consiglio d'amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione. Questo regolamento disciplina la gestione aziendale, ne definisce i compiti e regola l'obbligo di riferire e la rappresentanza dell'Azienda.

²La direzione può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

Articolo 9

Responsabilità Per la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e dell'ufficio di revisione sono applicabili gli art. 752 e segg. CO.

IV. PERSONALE

Articolo 10

Rapporti d'impiego I rapporti d'impiego del personale dell'Azienda sono disciplinati nell'ambito di contratti collettivi o individuali di lavoro.

Articolo 11

Previdenza professionale L'Azienda Elettrica Ticinese dev'essere affiliata ad un istituto di previdenza conformemente alle norme della legislazione federale.

V. CONTABILITÀ E ESENZIONE FISCALE

Articolo 12

Conti e bilancio ¹I conti e il bilancio dell'Azienda sono allestiti conformemente agli art. 662 e segg. CO.

²I conti devono essere sottoposti al Consiglio di Stato.

Articolo 13

Sgravi fiscali ¹Nell'ambito dei suoi compiti, l'Azienda beneficia di uno sgravio sulle imposte cantonali nei termini stabiliti dall'art. 23 cpv. 3 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette. Lo sgravio fiscale si estende anche alle aziende accessorie e ausiliarie ma non agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l'esercizio dell'impresa.

²Rimane riservato il pagamento delle tasse di concessione e di esercizio come pure dell'indennità dovuta in virtù della legislazione federale sull'utilizzazione delle forze idriche.

³I Comuni possono concedere uno sgravio sulle imposte comunali analogamente a quanto previsto al capoverso 1.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Costituzione
dell'Azienda Elettrica
Ticinese

¹Con la sua costituzione quale società anonima, l'Azienda Elettrica Ticinese riprende le attività svolte finora dall'Azienda statale e, se del caso, assume quelle nuove inerenti al trasporto e alla distribuzione di energia nelle forme previste dall'art. 3.

²Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

- a) Il Consiglio di Stato delibera in merito al bilancio di apertura dell'Azienda e segnatamente:
 1. definisce il debito residuo verso terzi;
 2. determina il capitale sociale, ritenuta un'adeguata rivalutazione degli attivi.
- b) Il Consiglio di Stato definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite all'Azienda Elettrica Ticinese.
- c) Il Consiglio di Stato nomina il consiglio d'amministrazione, ne designa il presidente ed emana i primi statuti.
- d) Il consiglio d'amministrazione dell'Azienda Elettrica Ticinese nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'Azienda ed emana il regolamento organizzativo.

³Quale datore di lavoro, l'Azienda Elettrica Ticinese continua i rapporti d'impiego esistenti nelle forme previste dall'art. 10.

Articolo 15

Ripresa degli attivi e
dei passivi

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Elettrica Ticinese riprende gli attivi e i passivi dell'Azienda cantonale.

VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 16

¹I diritti conferiti all'Azienda statale dagli art. 3 e 3a della legge istitutiva dell'Azienda Elettrica Ticinese del 25 giugno 1958 restano in vigore e passano alla nuova società anonima fino a quando e nella misura in cui diventano incompatibili con il diritto federale in materia di distribuzione di energia elettrica.

²Per il resto, la citata legge del 25 giugno 1958 è abrogata.

Articolo 17

Al più tardi entro la completa apertura del mercato dell'energia, i diritti d'acqua esercitati dall'Azienda Elettrica Ticinese dovranno essere assoggettati a concessione conformemente alla legislazione sull'utilizzazione delle forze idriche.

Articolo 18

¹Gli art. 1 cpv. 2 lett. d, 4 cpv. 2 lett. e, 16 cpv. 2 della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 sono abrogati.

²L'art. 4 cpv. 2 lett. d) è modificato come segue:

d) sulle misure necessarie e sugli indirizzi da proporre a consumatori, produttori, importatori e distributori, al fine di garantire un sufficiente approvvigionamento di energia.

³Il decreto legislativo concernente l'aumento del capitale di dotazione dell'Azienda Elettrica Ticinese da 20 a 40 milioni di franchi del 4 luglio 1972 è abrogato.

VIII. ENTRATA IN VIGORE

Articolo 19

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.